

Le professioni di  
Educatore, Pedagogista  
e Pedagogista ricercatore  
nel quadro europeo

*Indagine nazionale sulla messa a sistema  
della filiera dell'educazione  
non formale*

*a cura di*

Paolo Orefice, Enricomaria Corbi



Edizioni ETS



www.edizioniets.com

A Gianluca  
nostro compagno di ricerca

*Il ricordo impietoso rinnova il dolore  
dei tuoi anni spezzati  
che il tempo partecipe non stempera*

*Il ricordo impietoso riaccende la lotta  
dei tuoi sogni infranti  
che la gente distratta non scorge*

© Copyright 2017  
EDIZIONI ETS  
Piazza Carrara, 16-19, I-56126 Pisa  
info@edizioniets.com  
www.edizioniets.com

*Distribuzione*  
Messaggerie Libri SPA  
Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

*Promozione*  
PDE PROMOZIONE SRL  
via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884674654-2  
ISSN 1973-1817

## *Capitolo Nono*

# Il riconoscimento degli educatori e dei pedagogisti da parte delle associazioni professionali: un'istanza condivisa e diversificata

*Anna Mancinelli*

### 1. Il significato storico del riconoscimento delle professioni della filiera da parte delle associazioni professionali nazionali

Dagli anni sessanta ad oggi le professioni educative si sono sempre più definite assumendo un ruolo importante: il processo di ridefinizione e di riconoscimento è stato e continua ad essere estremamente travagliato.

I differenti bisogni educativi della nostra società hanno determinato una precisa definizione dei contesti dell'educazione non formale e la consapevolezza che il lavoro educativo richiede una preparazione specifica e di ampio respiro.

A partire dalla XI legislatura (1992/94) sono stati presentati numerosi disegni di legge per l'attivazione dell'Ordine Professionale dei Pedagogisti. Nessuna di queste proposte, tuttavia, risulta aver mai superato le fasi preliminari, a tal proposito ripensiamo al forte impegno della SIPed.

A partire dalla XIII legislatura si sono registrate anche presentazioni di D.d.l. che miravano alla certificazione per le professioni non ordinate: dallo schema di legge-delega Mirone (1998) e dal D.d.l. del Ministro Flick n. 5902/98, fino al D.d.l. "Delega per la riforma delle professioni intellettuali" del Consiglio dei Ministri (10/11/2000).

Una linea politica questa che tende a deregolare le professioni e viene sviluppata all'interno del CoLAP (Coordinamento Libere Associazioni Professionali). Una strategia di riconoscimento della professione che prevede Albi professionali nazionali espressi dalle Associazioni censite e riconosciute dal CNEL (Consiglio

Nazionale dell'Economia e del Lavoro).

L'associazionismo ha un forte impulso e una importante caratterizzazione: nasce dal tessuto interno della società e diventa testimone di spinte culturali endogene che si traducono in movimenti associativi e si coagulano intorno a problemi, *leaders*, programmi di azione sociale e culturale.

Le associazioni presentano una configurazione istituzionale diversa: sono organismi privati, non a scopo di lucro, il cui fine è rappresentato dalla realizzazione di forme collegiali e partecipative di gestione delle attività.

Nella *mission* di ogni associazione rintracciamo un forte senso di individuazione, riconoscimento e promozione delle figure professionali di Educatore e Pedagogista. Sottolineiamo come le Associazioni, in Italia, siano stati i primi organismi ad occuparsi di questo fenomeno.

Nel 2013<sup>1</sup> la legge n. 4<sup>1</sup> – Disposizioni in materia di professioni non organizzate – «in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione [...] disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi». (art. 1 comma 1).

[...] è stato creato [...] un 'secondo pilastro' di un sistema professionale che, accanto agli 'ordini', prevede le associazioni professionali, cioè soggetti privati che hanno il compito di promuovere e valorizzare le competenze dei professionisti che volontariamente aderiscono. (Calaprice, 2015)

La nuova normativa si propone di offrire un inquadramento ai professionisti non rappresentati da ordini o collegi e le associazioni professionali assumono un ruolo fondamentale nella promozione di forme di garanzia a tutela degli utenti, vengono «concepite come le garanti delle competenze degli associati» (Calaprice, 2015).

Dal 7 ottobre 2014 con la Proposta di legge C-2656 – successivamente testo unificato con la Proposta C-3247 e oggi D.d.l 2443 *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista* attualmente al vaglio del Senato – il ruolo delle associazioni, per il riconoscimento delle professioni, è stato ed è ancora oggi assiduo e coerente.

Attraverso i diversi documenti, consultabili dai loro siti, è ancor più chiaro il loro interessamento e l'impegno profuso verso la tutela

<sup>1</sup> Per un approfondimento della legge 14 gennaio 2013, n. 4 *Disposizioni in materia di professioni non organizzate* si veda il Capitolo 10 di Pascal Perillo in questo volume.

e la creazione di opportunità lavorative e formative.

Considerata la complessità della domanda educativa della nostra società e la richiesta di professionisti dell'educazione in ambiti lavorativi differenti, risulta decisivo l'impegno delle associazioni di categoria che mirano verso una definitiva legittimazione delle professioni di educatore e pedagogista e verso il riconoscimento del valore della pedagogia come scienza dei processi educativi e formativi.

## 2. La diversità delle problematiche e dei contributi associativi al riconoscimento delle professioni della filiera

Le associazioni esaminate operano ai sensi della Legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi. Secondo tale Legge, i professionisti possono, su basi volontarie, riunirsi in Associazioni professionali «con il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza» (Art. 2, comma 1)<sup>2</sup>.

È chiaro che le finalità delle associazioni comprendono il:

- valorizzare le competenze degli associati;
- agevolare la scelta da parte degli utenti sulla base delle competenze comprovate dall'Associazione;
- garantire il rispetto delle regole deontologiche;
- garantire la tutela degli Utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.

### 2.1. *Il quadro delle associazioni professionali nazionali*

Il gruppo di ricerca ha analizzato sette delle associazioni nazionali che negli ultimi dieci anni hanno partecipato, pur in modi e forme diverse, ai tavoli ed ai coordinamenti con la Società italiana di Pedagogia (SIPed)/Gruppo delle professioni educative per il riconoscimento delle professioni.

Ciascuna di queste opera in differenti ambiti: ne rappresentano un semplice esempio L'ANPEC (Associazione dei Pedagogisti

<sup>2</sup> Per approfondimento si rimanda alla consultazione dell'art. 2 della Legge 4/2013 e al Capitolo 10 di Pascal Perillo in questo volume.

Clinici) che opera nel settore della pedagogia clinica e l'ANPE (Associazione Nazionale degli educatori professionali) che opera in quello sanitario.

L'indagine ha cercato di offrire un ventaglio significativo e storico senza l'intenzione di effettuare una ricognizione di tutte le associazioni di educazione e pedagogia. Insieme al gruppo si è deciso di presentare le associazioni seguendo l'ordine di attivazione:

- ANPE – Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani.
- ANEP – Associazione Nazionale Educatori Professionali.
- ANPEC – Associazione Nazionale Pedagogisti clinici.
- APEI – Associazione Pedagogisti Educatori Italiani.
- ANPEF – Associazione Nazionale Pedagogisti Familiari.
- PEDIAS – Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati.
- UNIPED (divisa a fine del 2014 in ANIPED) – Unione Italiana Pedagogisti.

## 2.2. La scheda di ricognizione

Di seguito vengono proposte le schede che il gruppo di ricerca ha costruito consultando accuratamente le informazioni contenute negli Statuti, nei Regolamenti e nelle diverse sezioni che compongono i siti delle associazioni.

Ciascuna scheda è suddivisa in cinque punti che sono il risultato di diversi incontri del gruppo:

- Il punto A riporta la denominazione dell'associazione e la fonte da cui abbiamo tratto le informazioni.
- Il punto B riguarda la presentazione delle associazioni e comprende i dati sulla nascita, indirizzo della sede legale e tutte quelle informazioni rintracciabili dalle diverse sezioni dei siti dove vi è una presentazione generale.
- Il punto C è dedicato alle finalità, informazioni che ritroviamo negli articoli dello Statuto e del Regolamento.
- Il punto D ci permette di reperire informazioni sul chi può associarsi, informazioni tratte dallo Statuto, dal Regolamento e dalla sezione dedicata al tesseramento.
- Il Punto E, infine, completa la scheda con la descrizione della figura professionale.

Abbiamo riportato direttamente 'la voce' delle fonti per essere aderenti alle situazioni specifiche delle associazioni e non ci si è ad-

dentrate nell'analisi delle differenze e somiglianze, che avrebbero richiesto una ricerca approfondita con le associazioni stesse, essendo scopo dell'indagine mettere in evidenza la presenza delle associazioni che, come le università, anche esse dopo l'approvazione auspicata dalla legge potranno operare gli aggiornamenti richiesti.

Attraverso le loro iniziative e le informazioni sulla loro struttura e organizzazione, possiamo comprendere il ruolo che hanno da sempre nella battaglia per il riconoscimento delle due figure professionali di educatore e pedagogista.

## 2.3. Le Associazioni professionali

L'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (ANPE) costituita nel 1990 ha da sempre certificato la cultura pedagogica attraverso un approccio concreto e aderente alla realtà, cercando di costruire l'identità professionale della figura di pedagogista che tutela un interesse pubblico. Come si evince dal sito una tutela "del diritto all'educazione e alla formazione" sancito dalla nostra Costituzione.

<b>A) Denominazione</b>
ANPE - Associazione Nazionale dei Pedagogisti Italiani (Fonte generale: <a href="http://www.anpe.it">www.anpe.it</a> )
<b>B) L'Associazione</b>
Autopresentazione Nasce nel 1990 con Sede legale in Via Santa Teresa, 23 – 00198 – Roma
B.1) ANPE è un'associazione scientifico-professionale alla quale possono aderire i laureati in Pedagogia o Scienze dell'Educazione con titolo quadriennale o specialistico/magistrale. Tra i suoi obiettivi rientrano quelli di promuovere il ruolo e la professionalità del pedagogista, come specialista dell'educazione, nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private, nonché promuovere la regolamentazione della professione di pedagogista mediante la costituzione di un albo professionale. L'associazione, che nasce nel 1990, ha da sempre certificato la professionalità e promosso la cultura pedagogica. In questi anni abbiamo lavorato con un approccio più concreto e aderente alla realtà al fine di costruire l'identità professionale della figura di pedagogista come professionista che tutela un interesse pubblico: quello del diritto all'educazione ed alla formazione sancito dalla nostra Costituzione. Questo lavoro ci ha portato a definire l'attività pedagogica all'interno di una funzione sociale di interesse pubblico, protesa alla tutela dei diritti dei cittadini piuttosto che alla tutela degli interessi di categorie specifiche. Pertanto, come pedagogisti siamo sostenitori di quei cambiamenti che reputiamo fondamentali per perseguire l'ammodernamento di tutti i sistemi pedagogici-educativi rendendoli più vicini alla realtà moderna e più efficaci nell'offerta delle risposte da offrire ai bisogni dei cittadini. Per fare ciò riteniamo necessario che ritorniamo al centro dell'attenzione di tutti gli in-

terventi pedagogici la interrelazione significativa, caratterizzata da una responsabilità reciproca tra Istituzioni, scuola, famiglie ed agenzie del territorio, indispensabile per costruire l'unità dell'atto educativo.

Tale interrelazione deve essere mediata e sostenuta da quelle figure specialistiche che posseggono una formazione di servizio pedagogico, coerente con la natura dell'intervento pedagogico-educativo che si pone come obiettivo quello di essere un orientamento adeguato e competente nel rispetto della dignità – intesa come autonomia – e della libertà – intesa come giustizia e responsabilità – del cittadino. Per questi motivi l'associazione ha presentato negli anni una proposta di legge sul riconoscimento della professione di pedagogista.

È su questa idea che ANPE è divenuta la maggiore associazione italiana di rappresentanza dei pedagogisti, cioè gli studiosi e specialisti dell'educazione e della formazione. È componente dell'Osservatorio Nazionale dell'Infanzia e l'Adolescenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali riconosciuta con la Legge 451/97; aderisce a CONFASSOCIAZIONI; è membro fondatore della FEPP (Federazione europea dei professionisti della pedagogia); ha definito l'autoregolamentazione mediante la costituzione di un Albo Interno e la definizione di un codice deontologico e del profilo professionale; è iscritta nell'elenco del Ministero della Giustizia di cui all'art. 26 del D.Lgs 206/2007 con decreto dell'8/02/2013.

#### C) Gli scopi

Forme e contenuti del riconoscimento  
(Statuto, Art. 2, 3, 4)

C.1) L'Associazione è apolitica, non ha scopi di lucro e si propone di:

- promuovere e far riconoscere il ruolo e la professionalità del pedagogista, come specialista dell'educazione, nell'ambito delle Amministrazioni pubbliche e private;
- promuovere la regolamentazione della professione di pedagogista mediante la costituzione di un albo professionale;
- promuovere e svolgere attività scientifica e di ricerca pedagogico-educativa per contribuire allo sviluppo professionale del pedagogista;
- promuovere e gestire corsi di formazione e/o perfezionamento post lauream per i giovani laureati in pedagogia e/o scienze dell'educazione.

Per il perseguimento dei fini elencati all'art. 2, l'Associazione potrà:

- promuovere e stabilire rapporti con il Parlamento, i Ministeri, le Università, gli Enti, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati e con tutte le organizzazioni Sociali e culturali anche internazionali;
- realizzare studi, ricerche, sperimentazioni pedagogiche, educative, didattiche e formative sia autonomamente che mediante la collaborazione con enti;
- curare la raccolta di materiale documentario, bibliografico e scientifico utile ai pedagogisti e agli operatori del settore pedagogico-educativo, nonché provvedere alla divulgazione di detto materiale attraverso pubblicazioni dell'Associazione;
- promuovere ed organizzare convegni, congressi, seminari e corsi di aggiornamento;
- offrire ai Soci e ai giovani laureati in pedagogia e/o scienze dell'educazione tutte le informazioni di carattere professionale, formativo e legislativo anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi;
- finanziare borse di studio per promuovere ricerche su temi specifici, attinenti alla pedagogia;
- promuovere ogni altra iniziativa utile al conseguimento dei fini indicati.

Per il perseguimento dei fini elencati all'art. 2) l'Associazione potrà inoltre:

- promuovere e gestire anche in collaborazione con le Università, l'attività di tirocinio per studenti e/o neo laureati nel corso di laurea in Scienze dell'Educazione;
- promuovere e gestire corsi di formazione e/o aggiornamento e/o perfezionamento e/o master in ambito educativo, scolastico, sociale e sanitario anche in collaborazione con enti pubblici e privati: i Soci che abbiano proficuamente partecipato a tali corsi potranno qualificarsi quali Soci certificati dall'Associazione, secondo le modalità e le gradualità specificate nei regolamenti interni onde garantire la più completa e trasparente tutela dell'utente;
- promuovere e gestire attività di formazione e/o aggiornamento del personale direttivo, docente e ATA delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
- promuovere e gestire ogni attività editoriale utile al conseguimento dei fini dell'Associazione;
- promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento dell'Associazione sia in ambito nazionale che europeo, sia in ragione della normativa vigente che di quella emanata in conformità alle direttive della CEE.

#### D) L'accesso

Soci professionisti

(Statuto, Art. 6; Regolamento, Art. 1)

D.1) Possono far parte dell'Associazione quali:

- soci aderenti: i laureati in Pedagogia e/o Scienze dell'Educazione con laurea quadriennale, i laureati in possesso di laurea magistrale di secondo livello in una delle seguenti classi: Programmazione e gestione dei servizi formativi e psico-pedagogici (LM50), Scienze dell'Educazione degli adulti e della formazione continua (LM57), Scienze Pedagogiche (LM85); Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (LM93), nonché tutti coloro in possesso di titoli dichiarati equipollenti dalla normativa;
- soci ordinari: i laureati in Pedagogia e/o Scienze dell'Educazione con laurea quadriennale, i laureati in possesso di laurea magistrale di secondo livello in una delle seguenti classi: Programmazione e gestione dei servizi formativi e psico-pedagogici (LM50), Scienze dell'Educazione degli adulti e della formazione continua (LM57), Scienze Pedagogiche (LM85); Teorie e metodologie dell'e-learning e della media education (LM93), nonché tutti coloro in possesso di titoli dichiarati equipollenti dalla normativa, che abbiano superato la prova di ammissione;
- soci sostenitori: quanti intendano sostenere l'attività dell'Associazione con contributi economici/culturali;
- soci onorari: eminenti personalità italiane od estere, su nomina del Consiglio Direttivo.

Possono altresì far parte dell'Associazione come Soci aderenti o Soci ordinari, i cittadini della CEE i cui corsi di studio o i cui diplomi siano riconosciuti equipollenti in forza delle direttive CEE 48/89 e 51/92 o di altre norme che venissero in seguito emanate. I Soci ordinari sono tenuti, a garanzia dell'utente, alla stipula di una assicurazione professionale per la responsabilità civile conseguente ai danni causati dall'esercizio dell'attività professionale, secondo le modalità che verranno precisate nel regolamento. I Soci sono tenuti al pieno rispetto del regolamento deontologico e del regolamento disciplinare dell'Associazione e sono passibili delle sanzioni negli stessi previsti. I Soci, ad eccezione dei soci fondatori, dei soci sostenitori e dei soci onorari, sono tenuti al pagamento di una tassa d'iscrizione da versare al momento della pre-

sentazione della domanda di iscrizione ed al pagamento una quota associativa annua, in misura differenziata a seconda della categoria di appartenenza: detti importi verranno determinati anno per anno dal Consiglio Direttivo. L'iscrizione in qualunque mese venga effettuata, ha validità soltanto per l'anno solare in corso. L'ammissione all'Associazione viene insindacabilmente decisa dal Consiglio Direttivo secondo i criteri che verranno indicati nel regolamento. Il Socio che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione al Consiglio Direttivo tramite lettera raccomandata tre mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

L'ammissione dei Soci avviene su domanda redatta dagli interessati su appositi formulari da presentarsi al Comitato Direttivo Nazionale per il tramite, ove esista, del Presidente della Sede Periferica, ove l'aspirante socio è residente o esplica la propria attività professionale. La domanda dovrà essere corredata da copia del Diploma (o certificato) di Laurea in Pedagogia e/o Scienze dell'Educazione e dal versamento della quota associativa. Il Presidente della Sede Periferica, ricevuta la domanda, previo esame preliminare, dovrà trasmetterla entro 15 giorni al Comitato Direttivo Nazionale, unicamente alla percentuale della quota associativa. L'accettazione della domanda è deliberata insindacabilmente dal Comitato Direttivo Nazionale e decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

#### E) La figura professionale

Pedagogista

E.1) Il Pedagogista è il professionista che conosce la realtà educativa, la ricostruisce razionalmente, la pianifica a partire da diagnosi pedagogiche accurate dei bisogni e propone opzioni epistemologiche, metodologiche e tecniche idonee e tali da rendere possibili processi di autonomia ed una assunzione di decisioni individuali e collettive. Il pedagogista è esplicitato dall'ANPE nelle dimensioni classiche e nelle normative attuali e precisamente come segue.

- *Requisito di accesso.* Laurea quadriennale in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione o laurea specialistica/magistrale nelle classi previste da Scienze dell'Educazione.
- *Settori di competenza.* Il Pedagogista, considerata figura di ambito sociale e non di ambito sanitario, svolge la sua funzione nei settori formativo, educativo, sociale, socio-sanitario (solo per le prestazioni sociali), giuridico, delle risorse umane, libera professione.
- *La struttura della professione.* L'apparato teorico sotteso all'esercizio dell'attività è di tipo specialistico e la stessa attività professionale è auto-certificata sulla base di una crescente autonomia culturale e di mercato nelle more di una forma di riconoscimento sul piano pubblico. A tal proposito ANPE ha istituito un Albo Interno che permette di attestare le competenze nel percorso fondamentale della qualità professionale e dei servizi erogati.
- *Le conoscenze del pedagogista.* Il pedagogista deve disporre di un bagaglio molto ampio di conoscenze circa le discipline e gli ambiti del pensiero che configurano la base epistemologica della pedagogia ed anche di conoscenze molto specifiche riferite all'ambito educativo in generale.
- *Le competenze professionali.* La competenza professionale del Pedagogista presuppone una gestione autonoma del proprio sapere che significa costante rielaborazione delle informazioni rispetto a situazioni nuove e confronto con una realtà lavorativa che sollecita l'acquisizione di nuovi saperi.

- *I compiti professionali.* I compiti del pedagogista sono caratterizzati da attività il cui contenuto è orientato soprattutto al coordinamento ed al controllo delle diverse aree in cui si esercita il compito stesso attraverso l'esercizio di funzioni che tendono al cambiamento e all'innovazione dei processi educativi.

Sulla base di sopra detto, il profilo professionale del pedagogista che ANPE delinea è il seguente:

- il pedagogista è lo specialista dei processi educativi e della formazione in possesso di specifico titolo di laurea quadriennale in Pedagogia o Scienze dell'Educazione o laurea specialistica/magistrale in una delle classi di Scienze dell'Educazione, nonché tutti coloro in possesso di titoli dichiarati equipollenti dalla normativa;
- l'esercizio della professione di pedagogista comprende l'uso di strumenti conoscitivi, metodologici e di intervento per la prevenzione, la valutazione ed il trattamento dei disagi manifestati dalle persone nei processi di apprendimento e/o di formazione-educazione. Il pedagogista opera altresì per la progettazione, gestione e verifica di interventi in campo educativo e formativo rivolti alla persona, alla coppia, alla famiglia, al gruppo e alla comunità in generale;
- il pedagogista può svolgere, presso le Pubbliche Amministrazioni, nei servizi pubblici e privati e come libero professionista, compiti e funzioni di consulenza tecnico-scientifica e attività di coordinamento, di direzione, di monitoraggio e di supervisione degli interventi a valenza educativa, formativa e pedagogica nei settori di competenza. Egli può svolgere attività di orientamento scolastico e professionale, di attività di promozione culturale e interculturale anche attraverso l'organizzazione d'iniziativa tecnico-scientifiche, la produzione e diffusione di pubblicazioni, l'allestimento la consulenza e l'aggiornamento di siti specialistici e lo svolgimento di consulenza on-line;
- il pedagogista svolge altresì attività didattica, sperimentazione e ricerca nello specifico ambito professionale.

Il pedagogista esercita la sua professione nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti con l'assunzione di responsabilità dei propri atti.

Il Pedagogista, considerati i settori di competenza, può svolgere la sua prestazione professionale come dipendente in: Scuole, Enti locali, Servizi del Ministero della Giustizia, Università, ASL (solo nei servizi socio-sanitari per le prestazioni sociali), Aziende, Imprese, Enti del privato sociale. Può altresì svolgere attività libero professionale presso studi privati o in collaborazione con Enti Pubblici e Privati.

Il Pedagogista eroga le sue prestazioni alla persona di qualsiasi età, alla coppia, alla famiglia, al gruppo ed alle istituzioni, attraverso attività educative, culturali, rieducative, formative.

L'Associazione Nazionale Educatori Professionali (ANEP) costituita nel 1992, si propone di rappresentare gli educatori professionali (SNT/2), di favorire l'organizzazione, lo sviluppo culturale e la tutela della professione, mantenendo costanti rapporti con le istituzioni pubbliche e con gli organi politico-amministrativi.

<b>A) Denominazione</b>
ANEP - Associazione Nazionale Educatori Professionali (Fonte generale: <a href="http://www.anep.it">www.anep.it</a> )
<b>B) L'Associazione</b>
Autopresentazione Nasce nel 1992, con sede in Via San Isaia n° 90, Bologna, presso il "Centro Gianfranco Minguzzi"
B.1) Associazione culturale costituita nel 1992 allo scopo di promuovere la figura dell'Educatore Professionale. Ha sede legale a Bologna, in Via San Isaia n° 90 presso il "Centro Gianfranco Minguzzi". È Associazione Rappresentativa al Ministero della Salute ai sensi del DM 19/6/2006 e DM 26/4/2012. Nomina rappresentanti in seno alle Commissioni di abilitazione alla professione negli esami finali dei corsi di SNT2, fa parte delle conferenze dei servizi per la valutazione dei titoli esteri e per i fabbisogni formativi. È Componente dell'Osservatorio infanzia e adolescenza ai sensi del DM 31 maggio 2011 e del DM 17 giugno 2014 presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. È iscritta al registro di trasparenza presso la Commissione Europea (numero registrazione 021024310576-20). Aderisce al Co.N.A.P.S (Coordinamento Nazionale Associazioni Professioni Sanitarie). È componente del comitato esecutivo di AIEJI (Associazione Internazionale degli educatori). È composta da un Consiglio Direttivo Nazionale e attualmente da 15 Sezioni regionali. L'associazione non riceve finanziamenti da parte di enti pubblici né da altri soggetti. Vive grazie all'adesione degli educatori professionali e sviluppa le sue attività attraverso il lavoro volontario dei soci. Si propone di rappresentare gli Educatori Professionali, di favorire l'organizzazione, lo sviluppo e la tutela della professione. Ha tra i suoi obiettivi prioritari il raggiungimento di un riconoscimento giuridico della figura dell'Educatore Professionale come profilo spendibile in tutti i comparti e con un unico percorso formativo di base. Altrettanto strategica per la professione: la promozione del dibattito culturale e della ricerca per lo sviluppo della professione.
Per raggiungere tali scopi mantiene costanti rapporti con le istituzioni pubbliche e formative e partecipa al dibattito internazionale sui temi della professione.
<b>C) Gli scopi</b>
Forme e contenuti del riconoscimento (Statuto, Art. 3)
C.1) L'associazione persegue i seguenti scopi:
1
a) rappresentare tramite i propri organi i Soci Educatori;
b) favorire l'organizzazione, lo sviluppo e la tutela della professione proponendosi come interlocutore privilegiato presso le Istituzioni;
c) definire e far riconoscere giuridicamente il profilo professionale; il titolo abilitante all'esercizio della professione; il percorso formativo di base che dà diritto all'esercizio della professione;
d) tutelare la professione in ambito formativo e lavorativo in collaborazione con gli organi preposti;
e) riconoscere, promuovere, organizzare, partecipare al dibattito culturale e alla ricerca per lo sviluppo della professione, partendo dalla formazione di base e per

l'aggiornamento permanente, fino al mercato del lavoro in tutte le sue forme, collaborando con tutte le istituzioni preposte a tali compiti.
2
a) indice seminari, incontri di studio, conferenze e dibattiti le tematiche rientranti nell'oggetto, con tutti i mezzi di comunicazione possibile, sviluppando anche un'editoria associativa, e avvalendosi di mezzi telematici;
b) svolge attività di formazione inerente la professione;
c) promuove le forme più adatte di collaborazione con enti pubblici e privati, con altre associazioni, movimenti, scuole ed università locali, regionali, nazionali ed internazionali;
d) denuncia con tutti i mezzi consentiti dalla legge, le azioni e i comportamenti lesivi dei diritti tutelati dall'Associazione;
e) è dotata di uno specifico Codice Deontologico istituisce una commissione deontologica corresponsabile di tutela della professione, di consulenza, di controllo e indicazioni di sanzioni;
f) pone in essere le iniziative sociali, politiche, culturali, giuridiche ed economiche utili al raggiungimento degli scopi.
<b>D) L'accesso</b>
Soci professionisti (Statuto, Art. 4; Regolamento, Art. 4)
D.1) Sono soci ordinari coloro che sono in possesso del titolo di Studio di Educatore Professionale in base al regolamento dell'associazione.
Sono soci ordinari coloro che abbiano conseguito:
a) il Diploma Universitario di Educatore professionale previsto dal DM 520/98, ovvero il Diploma di Laurea per Educatori professionali previsto dai decreti interministeriali 2 aprile 2001 e 19/3/2009 (laurea classe 2/SNT) o titolo ad esso equipollente o equivalente ai sensi della legge 42/99, art. 4 co. 1 (DM 27/07/2000) e co. 2 (DPCM 26/07/2011) o ai sensi del Decreto ministeriale sanità 29/03/01 n. 182;
b) la laurea in Scienze dell'Educazione (classe XVIII e classe L-19) purché finalizzata alla formazione di educatori per l'ambito sociale (legge 142/90 art. 9 e dlgs 124/98 art 132) o socio-sanitario (Dlgs 229/99 art. 3 septies);
c) la Laurea quadriennale in Scienze dell'Educazione con indirizzo Educatore professionale extrascolastico o Educatore professionale, o assimilabile - classe XVIII (DM 11/2/1992 e DM 17/5/1996).
Per riconoscere la formazione svolta nel periodo di vuoto formativo determinatosi prima dell'avvio della formazione universitaria di cui al punto a), sono altresì soci ordinari coloro che abbiano conseguito:
d) il titolo di educatore professionale o assimilabile conseguito entro il 2004 da corsi di durata almeno biennale, istituiti in base a normative regionali o provinciali, o con delibere di enti pubblici;
e) Diplomi di riqualificazione, per operatori già in servizio alla data del 31/12/2001, di durata almeno biennale, istituiti in base a normative regionali o provinciali, o con delibere di enti pubblici, conseguiti entro il 31/12/2013.
<b>E) La figura professionale</b>
Educatore Professionale
E.1) La figura dell'Educatore Professionale è presente in Italia sin dagli anni cinquan-



ta, pur con denominazioni e percorsi di studio diversi dall'attuale. Oggi, la denominazione "Educatore Professionale", è da tutti riconosciuta come corrispondente alla declinazione, pratica, formazione, deontologia della figura professionale, la quale non è legata al settore d'impiego bensì alle competenze professionali che le sono proprie.

Attualmente gli educatori professionali sono presenti nel lavoro socio-educativo in ambito pubblico, nel terzo settore e, pur in modo ancora residuale, nella libera professione.

Anep evidenzia che non esiste alcuna differenza operativa e metodologica fra gli educatori professionali che lavorano in un servizio sociale o in un servizio socio sanitario o nel penitenziario, mentre la mancanza di una definizione giuridica della figura dell'educatore professionale come professione unica e con un unico percorso formativo ha generato storture nella gestione dei servizi, è confusiva per il cittadino che usufruisce dei nostri interventi, danneggia i lavoratori nell'ambito dell'esercizio della professione. Anep ritiene, quindi, che per la figura dell'Educatore Professionale debba completarsi il riconoscimento giuridico previsto dalle normative vigenti e che debba essere prevista una formazione di base (univoca ed omogenea) di tipo universitario attraverso un unico percorso formativo. Attualmente solo il Ministero della Sanità ha provveduto a riconoscere la figura dell'Educatore Professionale, prima attraverso il DM 10/2/84, attualmente attraverso il DM 520/98, mentre si è in attesa che medesimo riconoscimento avvenga in ambito sociale (LN 328/00) e socio-sanitario (Dlgs 229/99). ANEP si riconosce nel profilo Ministeriale 520 che individua l'educatore professionale come operatore sociale e sanitario e sancisce che la formazione sia svolta in collaborazione tra più università. Attualmente c'è necessità di garantire percorsi formativi certi per accedere alla professione per dare certezze agli studenti ma anche ai servizi che utilizzano gli educatori professionali in Italia. Il doppio canale formativo di SNT2 e L19 purtroppo non danno tali certezze anzi incrementano confusione anche tra i principali protagonisti dell'intervento educativo: le persone fragili i cui diritti non dovrebbero mai essere messi in discussione. Per superare il doppio canale formativo universitario è necessario rivedere i decreti ministeriali sugli ordinamenti didattici prevedendo una collaborazione di inter dipartimento e rispondendo così a quanto previsto dal decreto di individuazione del profilo (vedi art. 3 del DM 520/98).

L'Associazione Nazionale Pedagogisti clinici (ANPEC) persegue l'obiettivo del riconoscimento professionale, è nata in seguito al Movimento dei Pedagogisti clinici del 1974 e nel 2004 trova riconoscimento istituzionale in Belgio dove viene costituita l'Association Nationale Pédagogues Cliniciense (ANPC) con atto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Governo Belga.

#### A) Denominazione

ANPEC - Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici (Fonte generale: [www.clinicalpedagogy.com](http://www.clinicalpedagogy.com))

#### B) L'Associazione

Autopresentazione

Nasce nel 1997 con sede in Viale Europa, 155 - Firenze

B.1) Al Movimento dei Pedagogisti clinici nato nel 1974 è seguita la Costituzione dell'ANPEC Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici, fondata il 28 marzo 1997 e registrata a Firenze il 16 aprile 1997 al n. 24 23, registrata in Banca Dati del CNEL-Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro e successivamente chiamata a far parte della Consulta di questo Consiglio. Nel 2004 l'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Clinici trova riconoscimento istituzionale in Belgio dove viene costituita l'Association Nationale Pédagogues Cliniciense (ANPC), atto pubblicato nel 2002 sul "Moniteur Belge-Belgisch Staatsblad" = Gazzetta Ufficiale del Governo Belga. Nel 2004 l'ANPEC entra a far parte della Federazione Europea delle Associazioni dei Pedagogisti Clinici (Reg.Unione Europea n.198364-2004). Il 22 dicembre 2008 Dep. Elenco Associazioni Rappresentative presso il Ministero della Giustizia come disposto dal Dlgs 206/2007.

#### C) Gli scopi

Forme e contenuti del riconoscimento  
(Statuto, Art. 3)

C.1) L'Associazione ha lo scopo, esclusa qualsiasi finalità di lucro e con propria autonomia patrimoniale, di:

- Promuovere e coordinare iniziative volte al riconoscimento, alla tutela e alla certificazione di quanti sono formati e si occupano di Pedagogia Clinica sia in ambito nazionale che internazionale;
- Costituire l'Elenco degli Iscritti;
- Qualificare la professionalità degli iscritti ai quali devono essere richieste abilità nella comprensione dei processi individuali, nella loro specifica globalità, e idoneità nell'aiuto educativo;
- Garantire il livello professionale e formativo dei Soci;
- Offrire ai Soci una specifica formazione e un periodico aggiornamento;
- Promuovere e svolgere attività di studio e di ricerca scientifica per lo sviluppo della conoscenza e dell'esperienza professionale;
- Coinvolgere e sollecitare una sempre maggiore attenzione sulla Pedagogia in Aiuto alla Persona, attraverso l'attivazione di congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in sede nazionale ed internazionale;
- Promuovere iniziative editoriali, curare direttamente e indirettamente la redazione e l'educazione di libri e testi, pubblicazioni periodiche e notiziari nonché l'educazione di contenuti tecnico-scientifici, tecnico-metodologici e tecnologici con qualsiasi mezzo effettuata;
- Stipulare convenzioni con enti pubblici o privati per l'espletamento di eventuali tirocini, per la gestione di corsi, di master e seminari di formazione post-laurea, di perfezionamento e specializzazione in Pedagogia in Aiuto alla Persona (anche in modalità e-learning);
- Istituire e gestire gruppi di lavoro, corsi di studio, di aggiornamento culturale e professionale, di formazione e di specializzazione per università, scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
- Finanziare eventuali borse di studio per la partecipazione a corsi e master riconosciuti dall'ANPEC.

Per il raggiungimento dei suoi scopi e delle sue finalità, l'Associazione potrà collaborare o aderire qualsiasi ente pubblico o privato, internazionale, nazionale o locale, movimenti o associazioni europei ed extraeuropei.

<p><b>D) L'accesso</b></p> <p>Soci professionisti (Statuto, Art. 6; Regolamento, Art. 1, 2, 3)<sup>1</sup></p> <p>D.1) Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione coloro che abbiano conseguito, presso Università italiane o straniere, un diploma di laurea, e che abbiano assunto una specifica formazione post-laurea in Pedagogia Clinica e superato l'esame di idoneità previsto e attuato da una Commissione istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANPEC. La tipologia contenutistica della formazione post-laurea è stabilita dall'art. 7 dello Statuto.</p> <p>I Soci dell'Associazione sono distinti in due categorie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Soci di diritto; i Soci fondatori;</li> <li>- Soci ordinari: coloro i quali, presentata la domanda di ammissione e superato l'esame, sono stati ritenuti idonei.</li> </ul> <p>L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato.</p> <p>L'adesione all'Associazione comporta per l'associato il diritto di voto, da esercitarsi ai sensi dell'articolo 2532 2° comma Codice Civile nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. I soci ordinari sono tenuti, a garanzia dell'utente, alla stipula di un'assicurazione professionale per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività.</p> <p>Per essere ammesso all'Associazione il candidato dovrà presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale ANPEC. La domanda dovrà essere corredata da:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) La dichiarazione di accettazione integrale dello Statuto dell'ANPEC, del Regolamento e del Codice Deontologico;</li> <li>b) La dichiarazione e la prova di requisiti e titoli accademici, culturali, scientifici e professionali, che giustifichino la domanda stessa;</li> <li>c) La dichiarazione di cittadinanza e di residenza;</li> <li>d) La prova del versamento della quota associativa;</li> <li>e) La dichiarazione di non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione.</li> </ol> <p>Sulla base dei requisiti e dei titoli il Consiglio Direttivo Nazionale può accogliere la domanda. Per le domande accettate con riserva, indicherà le condizioni ancora necessarie per l'ammissione del candidato.</p> <p>L'idoneità per l'ammissione all'ANPEC è acquisita dopo il percorso formativo specifico e a seguito del superamento di un esame di idoneità, che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo Nazionale d'intesa con l'Ente formatore.</p>
---

<sup>1</sup> Nel sito alla sezione Attestazione: Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la trasparenza del mercato dei servizi professionali, l'ANPEC può rilasciare ai propri iscritti, previa le necessarie verifiche, sotto la responsabilità del rappresentante legale, un'attestazione relativa: a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; b) ai requisiti necessari alla partecipazione all'associazione; c) agli standard qualitativi e di qualificazione professionale che gli iscritti sono tenuti a rispettare nell'esercizio dell'attività professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione all'associazione; d) alle garanzie fornite dall'associazione all'utente, tra cui l'attivazione dello sportello di cui all'articolo 2, comma 4 della Legge 4/2013.

<p>In riferimento all'art. 6 dello Statuto si specifica che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) Soci di diritto: sono i Soci che hanno partecipato alla fondazione dell'Associazione sottoscrivendo l'Atto notarile;</li> <li>b) Soci ordinari: si rimanda all'art. 6 lettera b) dello Statuto;</li> <li>c) I Soci di diritto e i Soci ordinari saranno registrati nell'Elenco degli iscritti.</li> </ol>
<p><b>E) La figura professionale</b></p> <p>Pedagogista Clinico</p> <p>E.1) Il pedagogista clinico si indirizza al vasto panorama dei bisogni della persona con l'intento di soddisfarli con modalità educative indispensabili al rafforzamento delle capacità individuali e al progresso culturale e sociale. L'accezione di "clinico" in estensione alla pedagogia definisce la finalità educativa come azione umana di aiuto alla persona e al gruppo.</p> <p>Da quando nel 1974 l'ortopedagogia lasciò il posto a quella che da allora è stata definita pedagogia clinica ne è passato di tempo. All'epoca si trattava di uscire da un modello eccessivamente sanitarizzante oltre che sanitario per riappropriarsi del campo epistemologico educativo indirizzato ai bisogni dell'individuo, un individuo non più e non solo bambino da traghettare all'età adulta, ma persona in sviluppo costante in ogni momento del percorso di vita. Oggi, a quaranta anni da quella data, il panorama delle professioni che si rivolgono alla persona è notevolmente cambiato: così, nell'ambito dell'evoluzione di questa scienza, il termine "clinico", da qualcuno a volte frainteso in senso sanitario, si palesa nella sua vera essenza per assumere, rinnovato, il valore di aiuto educativo alla persona di ogni età. Un momento che chiede una riflessione profonda non soltanto da un punto di vista semantico, ma anche operativo-pratico: un nuovo passo nell'evoluzione della terminologia scientifica, dunque, capace ora di sottolineare ancor più la natura pedagogica dell'epistemologia di base, e, inoltre, qualche cambiamento nel <i>modus operandi</i> che preservi e al tempo stesso sottolinei ed ispessisca i confini professionali, non percepiti come limiti, ma come l'opportunità di collocarsi nella società e al contempo riconoscere, collaborando, l'importanza delle altre professioni, più o meno nuove e organizzate. Scopo del presente testo è illustrare i punti cardine di questo "divenire": primo i cambiamenti semantico-lessicali, secondo gli accorgimenti operativo-professionali.</p> <p><i>Dalla "diagnosi" alla "verifica delle PAD"</i> Come scrive Pesci (Pesci, G., 2012, <i>Pedagogia clinica: pedagogia in aiuto alla persona</i>. Torino: Omega, pp. 63-66) "Diversamente dal sanitario, il pedagogista clinico [...] non si limita alle singole manifestazioni o ad accogliere un'elencazione di sintomi [...] non si basa su sistemi di classificazione dei disordini secondo particolari rubriche, [...] non si può limitare alla constatazione della gravità del deficit [...]. Un progredito sistema diagnostico, condotto con attenzioni pedagogiche, che chiede di evitare la frantumazione dell'uomo sezionato in disturbi, turbe, disabilità, paure o complessi, e di rilevarne e classificarne la sintomatologia con un criterio teleologico-nosografico-classificatorio. [...] [Il Pedagogista clinico] Ha il dovere di osservare, leggere, diagnosticare, conoscere le Potenzialità, le Abilità e le Disponibilità, (PAD), le caratteristiche psicofisiche e lo stile comportamentale della persona". La diagnosi in pedagogia clinica è una modalità di conoscenza dell'altro che si riferisce in sintesi, all'individuazione delle potenzialità, abilità e disponibilità e delle aree di "educabilità" della persona. Il pedagogista specialista in aiuto alla persona non misura, ma analizza le potenzialità, l'integrità e l'adeguatezza dell'efficienza, le cause dell'insuc-</p>

cesso, e considera la persona come un'unità complessa, piena di risorse interiori. Se la distinzione con la diagnosi sanitaria appare evidente nella sostanza, per portare a compimento pienamente la differenziazione tra la sanità e l'educazione si rende necessaria la sostituzione del termine "diagnosi" con il termine "verifica delle PAD potenzialità abilità e disponibilità". Il termine "verifica", infatti, richiama più facilmente alla memoria quanto gli insegnanti compiono quotidianamente nelle loro aule scolastiche, quindi esplicita ed esalta il sapore pedagogico di questo momento di conoscenza dell'altro, che tuttavia, diversamente dall'ambiente scuola, presuppone una non-valutazione, un non-giudizio. Oltre a ciò il termine "diagnosi", derivando dal greco "dia-gnosco", ha valore di "riconoscere attraverso" e presuppone da una parte un concetto di Verità ontologica piuttosto che di manifestazione fenomenologica e dall'altra richiama più del termine "verifica" il processo di individuazione di qualcosa. Il termine "verifica", invece, rievoca il processo di conoscenza scientifica di un fenomeno ovvero la "verifica delle ipotesi iniziali", che non sta per "cercare conferme" a quanto pensato precedentemente, ma prove che invalidino l'ipotesi iniziale affinché, qualora non vi si rintraccino, si possa prendere momentaneamente (salvo smentita successiva) per buona l'ipotesi di partenza. Questa seconda descrizione del processo conoscitivo dell'altro attualmente non è condivisa soltanto dalla pedagogia in aiuto alla persona; la si ritrova, infatti, in alcuni ambienti della psicologia e, più raramente, della medicina: ciononostante è il solo modo che ha la pedagogia per differenziarsi dalle altre scienze e il solo modo che ha il pedagogista per non invadere campi altrui. Pertanto, come spesso capita, il cambiamento che oggi si può individuare nella sostituzione di "diagnosi" con "verifica" avviene più a livello semantico che non operativo, in quanto da sempre i pedagogisti clinici che si sono riconosciuti nel movimento che ha dato vita all'Associazione Nazionale Pedagogisti Clinici hanno messo in atto un *modus operandi* conforme a questo criterio per intendere la conoscenza dell'altro. Ma non basta: perché i pedagogisti in aiuto alla persona non sono chiamati a fare soltanto una "verifica", ma una "verifica delle PAD Potenzialità, Abilità e Disponibilità", ovvero di quegli aspetti "positivi", capaci di descrivere l'individuo secondo un'ottica "prossimale" (cfr. Vygotskij), orientata al futuro, e individuare le aree di educabilità della persona, cioè quegli aspetti che in un processo globale di sviluppo possono essere più di altri "tratti fuori" dalla persona attraverso strumenti, metodi e modalità pedagogiche che, come tali, implicano una dimensione relazionale di "simpatia", anziché, come avviene per altre professioni/scienze, di "empatia". Una ulteriore distinzione non soltanto lessicale, in quanto l'empatia (cfr. Rogers) è la capacità del professionista di sentire con consapevolezza le emozioni, i valori personali, gli stati interni del cliente e i loro significati "come se" fosse quella persona (a condizione di non sovrapporre o intrecciare la cornice di riferimento del cliente con quella propria), mentre la simpatia è l'abilità di percepire la situazione sentendo risuonare dentro di sé qualcosa di simile alla persona coinvolta: stare in una relazione simpatetica presuppone quindi uno stare in relazione, in qualche modo, meno profondo. In una relazione di tipo educativo si parla di simpatia in quanto lo scopo non è entrare in risonanza con l'altro al fine di promuovere un cambiamento nel modo di "vedere" la realtà percepita, ma è fornire, attraverso esperienze e attività, all'interno di un clima favorente, lo sviluppo di abilità e disponibilità.

Dall'"Anamnesi" all'"Analisi Storica Personale", dal "Colloquio anamnastico" al "Colloquio Storico Personale". Parte della diagnosi pedagogico clinica era rappresentata dall'anamnesi, un momento di conoscenza della storia dell'altro. Già Pesci (2012,

pp. 68) diceva che "all'anamnesi psicologica che intende comprendere e spiegare gli aspetti intrapsichici, emotivi e motivazionali del modo in cui il soggetto si è costruito la sua storia, l'anamnesi pedagogico clinica privilegia la conoscenza, attraverso un resoconto soggettivo della persona, di fatti e situazioni che hanno caratterizzato la sua storicità. Un percorso che richiede, come ausiliario, il metodo Reflecting® con cui facilitare la riflessione, senza quantificare il qualitativo né dare numerazioni e classificazioni nominalistiche". Un modo di fare diverso anche dall'anamnesi medica che, con un pre-supposto ontologico di tipo realista, chiede al paziente e/o ai suoi familiari notizie e informazioni riguardanti la vita del malato al fine di identificare con precisione la patologia. Di nuovo, pertanto, il cambiamento semantico-lessicale mira ad inseguire la prassi operativa che vede bene distinte le modalità con cui professionisti provenienti da ambiti scientifici differenti si confrontano con il ricordo della vita dell'altro. Da ciò è preferibile parlare di Analisi Storica Personale per riferirsi alla raccolta di notizie sulla storia di vita di una persona che si vuole conoscere per realizzare con lei un adatto percorso educativo di aiuto, una occasione libera dai criteri dell'interrogatorio/intervista per l'esplorazione dell'individuo, dal quale conoscere le diverse tonalità affettive, lo stile di vita, i modelli di partecipazione sociale, gli effetti delle influenze amicali, i sentimenti, i desideri, le tensioni, le decisioni, il modo con cui la persona si è adattata alle situazioni di ambiente ecc. Ne consegue che anche definire "colloquio anamnastico" quel particolare tipo di interazione che mira al raggiungimento degli scopi di cui sopra per un pedagogista in aiuto alla persona oggi ha un sapore troppo sanitario e quindi è preferibile una dicitura come quella di "Colloquio Storico Personale". Come dice Michele, il protagonista di un film di Nanni Moretti, Palombella Rossa, "chi parla male, pensa male e vive male. Bisogna trovare le parole giuste: le parole sono importanti!". E sono importanti non solo nei confronti dell'utenza, maggiormente facilitata nel distinguere i vari professionisti e nello scegliere conseguentemente quello che reputa più adeguato alla richiesta che vorrebbe sottoporre, ma anche nei confronti di se stessi le parole hanno una rilevanza fondamentale per essere ancor più di prima diversi, separati, sebbene non contrapposti, poiché la distinzione percettiva del mondo che ci circonda è uno dei passi che ci consentono di complessizzare l'esperienza e, al contempo, porre quel confine che ci fa essere individui, *unici nella nostra proprietà*. Fino a qui i cambiamenti semantico-lessicali più rilevanti nel divenire della Pedagogia Clinica in vera e propria pedagogia in aiuto alla persona, cioè nel passo che oggi compie questa scienza, a quarant'anni dalla sua fondazione-formulazione, per tornare (perché di ritorno si tratta) a separare la pedagogia dal criterio sanitario. Ora è il momento di illustrare quali cambiamenti si richiedono nella prassi per raggiungere appieno questo obiettivo. In particolare vediamo come e perché sono cambiati i criteri per una corretta conduzione pedagogica dell'analisi dell'espressività grafica e cromatica, come i test devono essere correttamente usati in pedagogia clinica e come il metodo Reflecting può inserirsi nel percorso di aiuto educativo specialistico.

*Modalità e strumenti per l'analisi dell'espressività grafica e cromatica.* Gli obiettivi di questo momento conoscitivo che fa parte delle verifiche delle PAD è leggere/osservare l'insieme delle manifestazioni che riguardano l'espressività grafica e cromatica. Non si tratta di "interpretare" ciò che l'altro disegna, ma di "guardarlo" e cogliere da come e da che cosa produce una rappresentazione delle abilità, disponibilità e potenzialità, fondata sulla manifestazione che la persona ha scelto di dare in quel momento al professionista attraverso quello strumento comunicativo. La lettura non può riguardare un sin-

golo test, un singolo disegno o, peggio, un singolo elemento tratto dal test o dal disegno, ma deve essere una osservazione della globalità dell'espressività grafica e cromatica. Fino ad ora gli strumenti più usati in questa fase erano i graphonage (figura umana, albero, casa, famiglia) e l'adattamento della versione breve del Color Lüscher Test. Oggi si ritiene di fare affidamento ad una lettura globale e complessiva del disegno libero, modalità che meglio consente l'espressione libera di sé; del disegno della figura umana, primariamente importante per le informazioni che possono riguardare lo schema corporeo; del disegno della famiglia, in quanto racconto di come una persona si rappresenta una o la propria famiglia; dell'adattamento della versione breve del Color Lüscher Test, strumento già considerato dal suo Autore utilizzabile in più ambiti da professionisti diversi; e, infine, della Lettera di presentazione di sé, una "nuova" modalità narrativa, non così dissimile dal "tema" richiesto dagli insegnanti a scuola, ma realizzata in un contesto diverso con modalità proprie e criteri di lettura specifici. Come si vede si è ritenuto adatto togliere dal ventaglio di questi strumenti, i quali non possono essere osservati se non tutti e tutti nel loro complesso, i graphonage dell'albero e della casa, con i quali per il professionista è più difficile tenere a freno l'interpretazione per concentrarsi sulla loro lettura. Qualcuno potrebbe obiettare che non è facile cogliere la differenza fra interpretare e leggere/osservare e in effetti, per chi non conosce i propri confini professionali, può essere una operazione non del tutto priva di ostacoli e sconfinamenti, ma proviamo a fare un po' di chiarezza: l'interpretazione è, in generale, il risalire ad un significato partendo da un segno. Per interpretare occorre vedere i singoli segni, quindi procedere con una segmentazione del fenomeno per una ricomposizione ermeneutica finale che considera, a seconda dell'impostazione epistemologica di fondo, l'interpretante più o meno depositario di una verità ontologica rispetto all'interpretato. Leggere/osservare, invece, ha valore di "custodire", "considerare", è quel processo del guardare la gestalt complessiva del fenomeno per coglierla, "custodirla" appunto, nella sua globalità e considerarla una rappresentazione di sé, priva, per quel che riguarda l'osservatore non chiamato ad interpretare, di un valore assoluto, di un significato recondito, di un senso profondo. Leggere/osservare significa stare di fronte ad un fenomeno e fare alcune considerazioni di superficie capaci, in questo caso, di dare indicazioni (non significati) rispetto alle potenzialità espressive, alle abilità nell'uso segnico-grafico-cromatico e disponibilità di relazione ad entrare in rapporto con il professionista in quel determinato momento.

*L'uso dei test in Pedagogia in aiuto alla Persona.* La verifica delle PAD si svolge lungo un percorso che prevede l'accoglienza, l'Analisi Storica Personale e l'osservazione diretta o realizzata attraverso strumenti specifici quali i test, tutti procedimenti capaci di previsione e di verifica con cui rilevare ogni potenzialità, abilità e disponibilità dei soggetti che richiedono un aiuto educativo specialistico. Test, questionari e modalità di analisi informano sugli aspetti caratterizzanti la persona ed offrono un'espansione conoscitiva che integra il percorso di verifica all'interno della pedagogia in aiuto alla persona.

Durante la formazione i pedagogisti specialisti in aiuto alla persona attualmente apprendono le modalità per proporre e leggere i test *Organizzazione grafo-percettiva, Attenzione e faticabilità, Mnese Immediata, il Test verbale di maturità logica, l'Osservazione della manifestazioni ansiose e depressive, la Scala di valutazione del riadattamento sociale, il Questionario sul Self-Concept, la Scala di Valori Professionali, il Test del Pensiero Creativo*, tutti editi dalle Edi-

zioni Scientifiche ISFAR tranne gli ultimi due editi da Organizzazioni Speciali. I pedagogisti clinici iscritti all'ANPEC, inoltre, detengono una professionalità riconosciuta come qualifica di accesso all'utilizzo dei test delle Organizzazioni Speciali (codice di accesso B1). A questa categoria appartengono numerosi test tra cui, a titolo di esempio, le *Nuove Prove di lettura MT per la Scuola Secondaria di I Grado, le Prove di Lettura MT-2 per la Scuola Primaria, le Prove MT Avanzate - 2, il DDE-2, il Q1 VATA, il MAT-2, il PRCR-2/2009, le Prove di Valutazione Grammaticale dell'Italiano Scritto, la Batteria per la valutazione della Scrittura e della Competenza Ortografica nella Scuola dell'Obbligo* ecc. Molti di questi test, tuttavia, hanno una epistemologia e delle premesse di base molto distanti dai principi del pedagogista specialista in aiuto alla persona e pertanto, qualora vengano da questo utilizzati, devono essere adattati all'uso e agli obiettivi conoscitivi della sua professione. Prendiamo ad esempio il caso dell'ambito relativo alla Legge 170/2010: il pedagogista specialista in pedagogia in aiuto alla persona, che in alcune regioni italiane può far parte dell'equipe impegnata nella «somministrazione» di test per l'«identificazione dei DSA» potrebbe dover utilizzare reattivi specifici per l'individuazione di disturbi degli apprendimenti: in casi del genere, proprio per non compromettere la sua specificità di intervento di aiuto, se ha condotto il processo conoscitivo in questo modo, non procederà con l'intervento pedagogico specialistico. Ciò a conferma che in quanto pedagogista può fornire informazioni utili ad una diagnosi (quantizzante) di tipo sanitario nell'ambito degli apprendimenti, "luogo" peraltro da sempre appannaggio della scienza pedagogica, ma, in quanto pedagogista in aiuto alla persona, non si impegnerà in interventi che basandosi *tout court* su "dati" quantificabili e spiegati in modo sanitario non possono che essere de facto espressioni di una clinica essa stessa sanitaria. Il pedagogista in aiuto alla persona potrà intervenire su persone che hanno delle difficoltà negli apprendimenti solo a partire da una verifica delle potenzialità, abilità e disponibilità globale e, in un certo senso, anti-sanitaria, secondo i criteri, le modalità e le metodologie sopra richiamate.

*L'utilizzo del Metodo Reflecting®.* Infine una precisazione investe anche l'uso del Metodo Reflecting in Pedagogia clinica. Attraverso forme comunicative prevalentemente, ma non esclusivamente, non verbali il Metodo Reflecting® si rivolge a persone, coppie, gruppi per promuovere una riflessione circa i loro modi di affrontare alcuni eventi di vita e per sviluppare una evoluzione positiva. I tre pilastri su cui si fonda la teoria della tecnica del Reflecting® sono il silenzio (non soltanto nello stare in ascolto, ma l'uso attivo del silenzio come modalità comunicante), la parola (il cui uso è parcellizzato tanto da essere definibile come "attrice non protagonista") e la comunicazione non verbale (non soltanto letta, osservata, ma usata intenzionalmente per veicolare stimoli). Il Metodo Reflecting, che ha una matrice pedagogica di riferimento, rappresenta una modalità usata dal pedagogista specialista in pedagogia in aiuto alla persona in tutte quelle occasioni di scambio comunicativo con l'altro, ma è anche un mezzo che, a partire dall'adolescenza, con singoli, coppie e/o genitori e gruppi può essere usato in modo preminente rispetto ad altri metodi. Nel contesto di ridefinizione del *modus operandi* che oggi siamo chiamati a fare è bene precisare che il Metodo Reflecting® è un metodo ausiliario all'intervento pedagogico specialistico, pertanto solo con i gruppi può essere usato senza ulteriori metodi a corredo. Ciò ha una duplice importanza, una che riguarda più propriamente il professionista, l'altra che riguarda l'utenza: in entrambi i casi l'utilizzo congiunto di tale metodologia con altre complementari consentite di rimarcare (soprattutto quando si lavora in uno studio privato) una differenza

anche operativa con altri professionisti, alcuni dei quali riconosciuti, magari in maniera riduttiva e semplicistica, come esperti dell'arte della parola e del colloquio. Ciò è tanto più vero considerando che tale metodo non è esclusivo della professione di pedagogista specialista in aiuto alla persona, ma può essere usato, se opportunamente conosciuto e qualora se ne possieda autorizzazione, da diverse figure professionali, ognuna delle quali è chiamata ad inserirlo nella propria cornice di riferimento.

**Conclusioni.** Una volta messi in evidenza i punti cardine del "divenire" della Pedagogia Clinica-Pedagogia in aiuto alla Persona è facile considerare che i cambiamenti semantico-lessicali e gli accorgimenti operativi raccontano una storia di impegno costante nel mantenimento di correttezza scientifica e rispetto dei confini professionali. Una storia dalla quale si capisce che a differenziare l'educazione dalla sanità, professioni sanitarie e professioni socio-educative, non sono tanto e soltanto i metodi che si utilizzano, anche se questi sono esclusivi, coperti da marchio registrato e appartenenti ad un "pacchetto" completo e sufficientemente esaustivo, bensì sono gli obiettivi che ci si pongono e l'epistemologia che sostiene le modalità per raggiungere tali scopi. Quanto esposto è solo il cambiamento più evidente di un sapere scientifico, quello che più facilmente ciascun professionista può sentire sulla propria pelle, un mutamento che non si può arrestare qui e che anzi deve accompagnare i prossimi decenni cogliendo da essi le sfide e le opportunità che differenti modi di costruire il sapere scientifico e le professioni attualmente operanti nell'ambito dell'aiuto alla persona potranno mostrare, poiché una professione che sa cambiare e sa mettersi in discussione è più viva e vitale di una che crede graniticamente in se stessa e si contenta della (in-)certezza di esistere nel modo in cui ora si mostra.

L'Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (APEI) costituita nel 2007 è da sempre impegnata sul territorio con una serie di attività sia a carattere locale e provinciale che a livello regionale e nazionale, attraverso convegni, seminari e iniziative politico-professionali e sindacali.

#### A) Denominazione

APEI - Associazione Pedagogisti Educatori Italiani (Fonte generale: [www.portaleapei.net](http://www.portaleapei.net))

#### B) L'Associazione

Autopresentazione

Nasce nel 2007 in Via Linea Ferrata 57/2 - 90046 Monreale (PA)

B.1) Siamo l'Associazione nazionale dei Pedagogisti ed Educatori Italiani. Raccogliamo educatori e pedagogisti da tutta Italia, che operano in servizi pubblici e privati. Molti pedagogisti ed educatori operano la libera professione con partita iva, mentre molti altri operano alle dipendenze di cooperative, associazioni o società di profitto.

Siamo nati nel 2007 in alternativa alle altre associazioni di settore che facevano della attività di formazione il proprio scopo principale, senza preoccuparsi che tale formazione fosse realmente in grado di produrre migliore occupabilità per i propri soci. Oggi che il mercato delle scuole di formazione si è mostrato incapace di produrre gli

effetti occupazionali che prometteva operiamo per dare a chi intende aprire esperienze di autoimprenditorialità e di libera professione gli strumenti per farlo, al fine di erogare servizi di qualità ai propri utenti.

I pedagogisti e gli educatori dell'Apei sono professionisti laureati che operano nell'ambito di un gran numero di servizi e attività, che vanno dal mondo bambini e degli adolescenti fino al recupero di abilità negli anziani. Curiamo la formazione e l'orientamento, le problematiche di apprendimento in età scolare, operiamo in residenze sociali per anziani, diversamente abili, minori in difficoltà.

L'Apei opera ai sensi della Legge 4/2013, persegue le finalità di:

- svolgere attività di tutela politico-sindacale della categoria;
- promuovere la libera professione dei pedagogisti e gli educatori;
- operare nel senso dell'approfondimento e della ricerca scientifica in materia di istruzione, formazione ed educazione;
- tutelare l'utente, attraverso l'attestazione professionale la tenuta di un codice deontologico e la verifica della correttezza professionale degli associati.

#### C) Gli scopi

Forme e contenuti del riconoscimento  
(Statuto, Art. 4)

L'Associazione è apolitica ma non apolitica e si propone i seguenti scopi:

- a) promuovere e far riconoscere il ruolo e la professionalità degli operatori di area pedagogica in tutte le sue diverse espressioni e articolazioni specialistiche: pedagogista, educatore, educatore professionale, clinico, counselor, mediatore, animatore etc o altra professionalità attinente all'area educativa/pedagogica, sia in ambito pubblico che privato;
- b) promuovere la regolamentazione della professioni educative e pedagogiche in un sistema di libera concorrenza anche con la costituzione di albi professionali e con il rilascio delle relative certificazioni, nel rispetto delle leggi nazionali e delle direttive dell'Unione Europea;
- c) promuovere e svolgere attività scientifica, intervento sociale e di ricerca pedagogico-educativa per contribuire allo sviluppo professionale dei pedagogisti, degli educatori professionali e di tutti gli operatori di area pedagogica;
- d) promuovere e gestire l'aggiornamento professionale dei soci attraverso corsi di formazione, senza fini di lucro, con il solo rimborso delle spese da parte dei proponenti prevedendo una eventuale quota partecipativa, a carico degli aderenti alle proposte, a titolo rimborso costi organizzativi;
- e) promuovere e stabilire rapporti con le istituzioni dello Stato, i Ministeri, le Università, gli Enti Pubblici, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati, e con tutte le organizzazioni sociali e culturali anche internazionali, costruendo rapporti di collaborazione professionale volto a dare risposte ai bisogni della società e allo scopo di implementare le occasioni di lavoro dei soci;
- f) realizzare studi, ricerche, sperimentazioni pedagogiche, educative, didattiche e formative sia autonomamente che mediante la collaborazione con enti del terzo settore sia pubblici che privati nazionali ed europei;
- g) curare la raccolta di materiale documentario, bibliografico e scientifico e renderlo disponibile gratuitamente a tutti gli operatori di ambito pedagogico; sviluppando e promuovendo l'uso dei moderni strumenti informatici, nonché provvedere alla

divulgazione di detto materiale attraverso il portale web ufficiale della associazione: h) promuovere la realizzazione di reti di collaborazione tra le diverse aree professionali, stimolando la creazione di modalità di intervento multidisciplinare; i) promuovere ed organizzare convegni, congressi, seminari per implementare, divulgare e promuovere tutte le professioni pedagogiche; j) offrire ai soci tutte le informazioni di carattere professionale, formativo e legislativo anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi completamente gratuiti come Forum, Faq, Mailing List, ed ogni altro strumento divulgativo realizzabile con strumenti informatici; k) offrire ai giovani diplomandi e laureandi in collaborazione con l'Università ed altri enti formativi privati e pubblici, attività di tirocinio gratuita, facendo obbligo ai proponenti di offrire una reale opportunità di apprendimento e di possibile futura esperienza lavorativa;

h) garantire a tutti i soci una formazione minima, offerta dai soci anziani con particolare esperienza e professionalità, attraverso percorsi formativi gratuiti e prevedendo esclusivamente rimborso delle spese per il proponente promuovere e gestire ogni attività editoriale utile al conseguimento dei fini dell'Associazione;

i) promuovere ogni iniziativa atta a conseguire il riconoscimento della professionalità educativa/pedagogica in ambito locale, regionale, nazionale e europeo.

**D) L'accesso**

Soci professionisti  
(Statuto, Art. 5; Rubrica del sito)

D.1) Possono essere soci dell'Associazione:

- a) tutti gli operatori di area educativo/pedagogico di nazionalità italiana o estera, che ne facciamo espressa richiesta. Sarà cura del Consiglio Nazionale, indicare le diverse tipologie di certificazione professionale in relazione al titolo di studio e attività lavorativa documentata;
- b) possono essere previsti, con l'esclusione dal diritto di voto, altre tipologie di soci, e, a titolo di esempio: soci sostenitori, cioè quanti intendano sostenere l'attività dell'Associazione con contributi economici/culturali; soci onorari, eminenti personalità italiane od estere.

Possono dunque aderire chi abbia conseguito i seguenti titoli di studio:

- laurea triennale in scienze dell'educazione (classi 18 e 19);
- laurea quadriennale in scienze dell'educazione;
- laurea in pedagogia laurea specialistica 65/S, 56/S, 87/S e laurea magistrale LM57, LM50, LM85 e LM93 purché conseguiti a seguito di uno dei percorsi indicati in precedenza;
- altri titoli di studio con indirizzo pedagogico o didattico purché conseguiti entro il 10 febbraio 2013 e previa valutazione caso per caso del Consiglio Nazionale.

In base al decreto MIUR n. 233/09 sono equiparate ai fini concorsuali le lauree indicate nella tabella<sup>2</sup>.

**E) La figura professionale**

Educatore e Pedagogista

E.1) L'educatore opera professionalmente nei seguenti ambiti: scolastico, sociale, del welfare, ambientale, culturale, motorio, della salute, del lavoro, giudiziario, dello sviluppo delle comunità locali, della cooperazione internazionale.

L'Educatore si occupa di programmazione, attuazione, gestione, valutazione delle azioni educative e formative dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Concorre, inoltre, alla progettazione dei suddetti servizi e sistemi. Si occupa anche di azioni educative rivolte a singoli soggetti.

L'Educatore, svolge le seguenti attività educative e formative:

- a) programma, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona in diversi ambiti e servizi;
- b) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di educazione permanente;
- c) accompagna e facilita i processi di apprendimento in contesti di formazione professionale;
- d) accompagna e facilita interventi di inserimento lavorativo;
- e) coopera alla definizione delle politiche formative;
- f) collabora alla pianificazione e gestione di servizi di rete nel territorio;
- g) collabora all'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo di competenze.

L'educatore opera, anche in regime libero professionale, all'interno dei seguenti servizi educativi, pubblici e privati:

- a) servizi educativi di accompagnamento alla crescita e all'autorealizzazione di individui e gruppi;
- b) servizi educativi alla prima infanzia;
- c) servizi educativi per la tutela, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti;
- d) servizi di Consulenza Tecnica d'Ufficio in particolare nell'ambito familiare;
- e) servizi educativi scolastici ed extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio in contesti socio-territoriali svantaggiati;
- f) servizi per anziani e servizi geriatrici;
- g) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute;
- h) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- i) servizi educativi ludici, artistico/espressivi, motori e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
- j) servizi educativi rivolti alla tutela, prevenzione del disagio e inclusione sociale con gruppi svantaggiati e minoranze;
- k) servizi per la socializzazione di gruppi, comunità sociali, culturali e territoriali;
- l) servizi di educazione ambientale e ai beni culturali per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio;
- m) servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative, multimediali;
- n) servizi educativi nei contesti lavorativi;
- o) servizi di rieducazione e di ri-socializzazione volte al recupero e al reinserimento dei soggetti detenuti nella vita sociale;
- p) servizi educativi nelle comunità territoriali per lo sviluppo locale anche in contesti di cooperazione internazionale;

<sup>2</sup> Per visualizzare la tabella equiparazione titoli si rimanda a: <http://www.portaleapei.net/#/soci-apei/c1ghi>

- q) servizi educativi per le pari opportunità;
- r) servizi educativi per la genitorialità;
- s) servizi per la formazione continua degli educatori.

Le attività dell'Educatore sono svolte anche in regime libero professionale, all'interno delle seguenti organizzazioni e sistemi pubblici, privati, accreditati e non:

- a) Istituzioni scolastiche del sistema dell'istruzione e formazione;
- b) Istituzioni e organizzazioni sociali dei sistemi del welfare;
- c) Associazioni, centri e strutture del sistema dei beni ambientali e culturali;
- d) Associazioni e centri di servizi motori, sportivi, ludici e del tempo libero;
- e) Associazioni e agenzie del sistema produttivo e del mondo del lavoro;
- f) Associazioni e strutture giudiziarie del sistema penitenziario;
- g) Associazioni e agenzie di sviluppo locale del sistema della cooperazione internazionale;
- h) Consultori e CAPS (Centri di Aiuto Psico-sociale);
- i) Enti pubblici;
- j) Centri territoriali per l'educazione permanente (CTP, CPIA);
- k) Enti di Formazione e Consorzi di Formazione;
- l) Aziende;
- m) Società di Consulenza;
- n) Agenzie formative accreditate e non;
- o) Ordini professionali.

Il Pedagogista opera professionalmente nei seguenti ambiti: scolastico, sociale, del welfare, ambientale, culturale, motorio, della salute, del lavoro, giudiziario, dello sviluppo delle comunità locali, della cooperazione internazionale. Il Pedagogista si occupa di progettazione, programmazione, organizzazione, coordinamento, gestione, monitoraggio, valutazione, consulenza, supervisione e della qualità pedagogica dei servizi e dei sistemi pubblici e privati di educazione e formazione. Si occupa inoltre di azioni pedagogiche rivolte a singoli soggetti.

Il Pedagogista, svolge le seguenti attività pedagogiche:

- a) progetta, realizza e valuta interventi e trattamenti educativi e formativi diretti alla persona in diversi ambiti e servizi;
- b) effettua la ricognizione, rilevazione, analisi, interpretazione e valutazione funzionale di tipo pedagogico e collabora, per quanto di sua competenza, al lavoro delle équipes plurispecialistiche;
- c) progetta, programma, coordina, gestisce e valuta piani di formazione permanente.
- d) progetta, gestisce, coordina e valuta servizi e sistemi di formazione professionale e manageriale;
- e) realizza interventi di orientamento pedagogico e di lifelong guidance oltre che di consulenza, bilancio di competenze e inserimento lavorativo;
- f) coopera alla definizione delle politiche formative;
- g) offre consulenza per la pianificazione e gestione di servizi di rete nel territorio;
- h) offre consulenza per l'attuazione dei sistemi integrati per la gestione e la valorizzazione delle risorse umane e lo sviluppo di competenze;
- i) coordina servizi educativi e formativi territoriali.

Il Pedagogista opera, anche in regime libero professionale all'interno dei seguenti servizi educativi e formativi, pubblici e privati:

- a) servizi educativi di accompagnamento alla crescita e all'autorealizzazione di individui e gruppi;
- b) servizi educativi alla prima infanzia;
- c) servizi educativi per la tutela, la prevenzione del disagio e la promozione del benessere per gli adolescenti;
- d) servizi di Consulenza Tecnica d'Ufficio in particolare nell'ambito familiare;
- e) servizi educativi scolastici ed extrascolastici per l'inclusione e la prevenzione del disagio in contesti socio-territoriali svantaggiati;
- f) servizi per anziani e servizi geriatrici;
- g) servizi educativi di promozione al benessere e alla salute;
- h) servizi di educazione formale e non formale per gli adulti;
- i) servizi educativi ludici, artistico/espressivi motori e del tempo libero dalla prima infanzia all'età adulta;
- j) servizi educativi rivolti alla tutela, prevenzione del disagio e inclusione sociale con gruppi svantaggiati e minoranze;
- k) servizi per la socializzazione di gruppi, comunità sociali, culturali e territoriali;
- l) servizi di educazione ambientale e ai beni culturali per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio;
- m) servizi educativi per le tecnologie informative, comunicative, multimediali;
- n) servizi educativi nei contesti lavorativi e in particolare nella formazione, collocamento e inserimento lavorativo, consulenza, orientamento e bilancio di competenze;
- o) servizi di rieducazione e di risocializzazione volte al recupero e al reinserimento dei soggetti detenuti nella vita sociale;
- p) servizi educativi allo sviluppo umano locale nelle comunità territoriali e alla cooperazione internazionale;
- q) servizi educativi per le pari opportunità;
- r) servizi educativi per la genitorialità;
- s) servizi per l'aggiornamento e la formazione iniziale di educatori e pedagogisti.

Le attività del Pedagogista sono svolte anche in regime libero professionale, all'interno delle seguenti organizzazioni e sistemi pubblici, privati, accreditati e non:

- a) Istituzioni scolastiche del sistema dell'istruzione e formazione;
- b) Istituzioni e organizzazioni sociali dei sistemi del welfare;
- c) Associazioni, centri e strutture del sistema dei beni ambientali e culturali;
- d) Associazioni e centri di servizi motori, sportivi, ludici e del tempo libero;
- e) Associazioni e agenzie del sistema produttivo e del mondo del lavoro;
- f) Associazioni e strutture giudiziarie del sistema penitenziario;
- g) Associazioni e agenzie di sviluppo locale del sistema della cooperazione internazionale;
- h) Consultori e CAPS (Centri di Aiuto Psico-sociale);
- i) Enti pubblici;
- j) Centri territoriali per l'educazione permanente (CTP, CPIA);
- k) Enti di Formazione e Consorzi di Formazione;
- l) Aziende;
- m) Società di Consulenza;
- n) Agenzie formative accreditate e non;
- o) Ordini professionali.

L'Associazione Nazionale Pedagogisti Familiari (ANPEF) nasce nel 2010 e rivolge le sue iniziative al riconoscimento, alla tutela ed alla certificazione della figura professionale in ambito locale, nazionale ed internazionale, ponendo, dall'anno della sua costituzione, in evidenza il ruolo e la funzione sociale della figura professionale del Pedagogista Familiare.

<b>A) Denominazione</b>
ANPEF - Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari (Fonte generale: <a href="http://www.anpef.org">www.anpef.org</a> )
<b>B) L'Associazione</b>
Autopresentazione
Nasce nel 2010 con sede legale in Via dei Papareschi, 11 - 00146 Roma
B.1) La <i>mission</i> dell'A.N.PE.F è la promozione e lo sviluppo di tutte le iniziative volte al riconoscimento, alla tutela ed alla certificazione della figura professionale del Pedagogista Familiare, in ambito locale, nazionale ed internazionale; in tal senso ha istituito un Registro Nazionale di tali professionisti. Dall'anno della costituzione ad oggi, pone e porrà in evidenza, il ruolo e la funzione sociale delle figure professionali che rappresenta: il Pedagogista Familiare, l'Educatore ed il Formatore Familiare.
L'A.N.PE.F in qualità di Associazione Professionale, garantisce il livello di preparazione dei Pedagogisti Familiari associati, mediante uno specifico percorso di formazione permanente ai sensi della Legge n. 4/2013.
Rientra nella <i>mission</i> dell'A.N.PE.F l'organizzazione di attività di studio e di ricerca scientifica afferenti: le dinamiche familiari, la didattica efficace, i disturbi dell'apprendimento, la difesa e la tutela dei Diritti dell'Infanzia, dell'adolescenza, e dei Diritti Umani. La <i>mission</i> si esplica attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in ambito locale, nazionale ed internazionale. A tal proposito, l'Associazione riconosce iniziative culturali e formative.
Promuovendo interventi e collaborazioni con le Istituzioni Scolastiche, pone la Pedagogia Familiare e la Didattica Efficace, come strumenti oppositivi rispetto: la dispersione scolastica ed i rischi ad essa connessi, il bullismo, la microcriminalità, disagio giovanile. L'A.N.PE.F, tra gli ambiti della propria <i>mission</i> promuove e riconosce le iniziative del "Comitato Etico Multidisciplinare del Programma Vivere Senza Psicofarmaci", sostenuto da prestigiosi professionisti del mondo pedagogico, psichiatrico e legale. Il Progetto, propone strumenti alternativi all'abuso degli psicofarmaci.
L'A.N.PE.F, in qualità di Associazione professionale, rappresenta: il Pedagogista Familiare, l'Educatore ed il Formatore Familiare. In particolare, il Pedagogista Familiare, in qualità di tecnico dell'aiuto tra pubblico e privato, è un professionista con specifiche competenze nell'ambito delle vicende del micro-cosmo familiare e le evoluzioni ad esso relative. Tra i compiti del Pedagogista Familiare rientrano: il sostegno genitoriale, le tematiche afferenti l'Apprendimento e la Didattica Efficace, i principi del Diritto di Famiglia e della Mediazione, Consulenza Familiare e Coniugale. Inoltre, sono pertinenti alla sua professione la gestione dei colloqui

multidisciplinari e le relative criticità.

L'Associazione instaura rapporti con le Istituzioni dello Stato, i Ministeri, le Università, gli Enti Pubblici, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati, e con tutte le organizzazioni sociali e culturali in ambito locale, nazionale ed internazionale, costruendo rapporti di collaborazione professionale volti a dare risposte ai bisogni della società.

### C) Gli scopi

Forme e contenuti del riconoscimento  
(Statuto, Art. 3)

C.1) L'Associazione, per perseguire gli scopi e le finalità può promuovere e stabilire rapporti con le Istituzioni dello Stato, i Ministeri, le Università, gli Enti Pubblici, gli Istituti, le Associazioni, i Sindacati, e con tutte le organizzazioni sociali e culturali in ambito locale, nazionale ed internazionale, costruendo rapporti di collaborazione professionale volti a dare risposte ai bisogni della società ed ha lo scopo di implementare le occasioni di lavoro dei Soci.

Scopi specifici sono:

- a) Definire i differenti profili del Pedagogista Familiare, dell'Educatore e del Formatore Familiare.
- b) Rappresentare le istanze dei professionisti iscritti.
- c) Provvedere al rilascio degli attestati previsti dalla legge n.4 del 2013 e promuovere e sviluppare tutte le iniziative finalizzate alla tutela ed alla certificazione della professione di Pedagogista Familiare, sia in ambito nazionale che internazionale
- d) Costituire il Registro Nazionale dei Pedagogisti Familiari degli Educatori e Formatori Familiari al fine di favorire il raccordo di tali figure professionali
- e) Promuovere il ruolo e la funzione sociale di nuove figure professionali operanti nell'ambito familiare: il Pedagogista Familiare, l'Educatore Familiare e il Formatore Familiare (secondo i profili professionali stabiliti nel Codice Deontologico di riferimento).
- f) Garantire il livello professionale dei professionisti associati, attraverso un percorso specifico di formazione permanente ai sensi della Legge n. 4/2013.
- g) Promuovere e sviluppare attività di studio e di ricerca scientifica per migliorare il livello di conoscenza e delle competenze professionali degli aderenti attraverso l'organizzazione di congressi, convegni, manifestazioni scientifiche e seminari di studio, in ambito locale nazionale ed internazionale
- h) Promuovere e riconoscere iniziative culturali, corsi, master; produrre libri, pubblicazioni e supporti multimediali di contenuto tecnico-scientifico e tecnico-metodologico ed altre manifestazioni che facilitino la diffusione delle informazioni ed il miglioramento della qualità della vita attraverso la Pedagogia e la Didattica Efficace.
- i) Per perseguire gli scopi e le finalità sociali prefissate, l'Associazione potrà collaborare o aderire a qualsiasi ente pubblico o privato, internazionale, nazionale o locale, movimenti o associazioni europee ed extraeuropei.
- j) Promuovere forme di garanzia a tutela dell'utente quale l'attivazione dello Sportello per il consumatore.
- k) Concedere il patrocinio relativamente alle iniziative promosse da terzi e meritevoli per le finalità di promozione della Pedagogia Familiare nonché per la validità sociale, culturale e scientifica dei temi proposti, attinenti agli ambiti di intervento dell'Associazione.



**D) L'accesso**

Soci professionisti

(Statuto, Art. 6; Regolamento, Art. 3)

D.1) Possono presentare domanda di ammissione all'Associazione Nazionale dei Pedagogisti Familiari, per acquisire la qualità di socio ordinario, tutti coloro che, in possesso di un diploma di laurea e del Master Biennale in Pedagogia Familiare, abbiano superato anche l'esame di idoneità dinanzi all'apposita Commissione istituita dal Consiglio Direttivo Nazionale dell'ANPEF, condividono le finalità dell'Associazione e versano le quote associative, con le modalità stabilite e nel rispetto dei termini fissati dal Consiglio Direttivo stesso.

Possono altresì presentare domanda di ammissione tutti coloro che sono in possesso di una laurea in Pedagogia o Scienze dell'Educazione o Educatori di Comunità, siano in possesso anche di un curriculum di studi in linea con i principi della Pedagogia Familiare e che si sottopongano ad un esame scritto ed orale di fronte ad un'apposita Commissione. Nel caso in cui fosse necessario, il candidato richiedente l'ammissione potrà integrare eventuali carenze con la partecipazione a singoli moduli formativi dell'area Pedagogico Familiare previsti dal Master Biennale e/o da apposito tirocinio. La qualità di socio comporta la obbligatoria frequenza alle attività di aggiornamento indette dall'Associazione, la cui partecipazione costituirà titolo per l'attribuzione dei crediti formativi, nella misura minima fissata annualmente dal consiglio direttivo, pena la sua preclusione alla permanenza nell'ambito dell'Associazione.

Il contenuto delle attività di formazione permanente stabilito dal regolamento dell'ANPEF.

I Soci dell'Associazione si distinguono in:

- Soci fondatori: coloro i quali, avendo partecipato alla stipula dell'Atto Costitutivo, hanno dato vita all'Associazione.
- Soci ordinari: coloro i quali, dopo aver concluso il Master Biennale in Pedagogia Familiare, ed aver superato l'esame di idoneità successivo alla conclusione del Master, hanno presentato la domanda di ammissione e sono stati ritenuti idonei dall'apposito commissione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, salvo i casi in cui all'art. 9 dello Statuto. L'adesione comporta parità di diritti ed, in particolare, all'esercizio dell'elettorato attivo e passivo, nonché il diritto di voto per le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione ed in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto. Ogni socio ha diritto ad un voto, con facoltà di delega. Ogni delegato non può ricevere più di tre deleghe.

Per entrare a far parte dell'Associazione, gli aspiranti soci dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo Nazionale ANPEF. La domanda, come riportato nell'art. 3 del Regolamento, dovrà corredarsi di:

- Attestato del Master Biennale in Pedagogia Familiare e Certificato di Competenze con le seguenti materie caratterizzanti: Pedagogia Familiare ®, Didattica Efficace ®.
- La dichiarazione di conoscenza ed accettazione senza riserve dello Statuto dell'ANPEF, del Regolamento e del Codice Etico e Deontologico;
- La dichiarazione e la certificazione relativa ai titoli accademici, culturali, scientifici e professionali, che giustifichino la domanda stessa;
- La dichiarazione di cittadinanza e di residenza;

- La quietanza di versamento della quota associativa e, per i professionisti iscritti, anche la quota per l'iscrizione nel Registro Nazionale di riferimento.
- Sulla base dei requisiti e dei titoli il Consiglio Direttivo Nazionale d'intesa con la Commissione tecnico-scientifica può accogliere la domanda. Per le domande accettate con riserva, indicherà le condizioni ancora necessarie per l'ammissione del candidato.

**E) La figura professionale**

Pedagogista familiare, Educatore familiare, Formatore familiare  
(Regolamento, Art. 4, 5, 6)

E.1) Il Pedagogista Familiare si pone quale ausilio e riferimento nei confronti di persone con particolari bisogni educativi, nell'intento di soddisfarli con modalità e tecniche socioeducative indispensabili al potenziamento delle capacità individuali. L'accezione "Familiare" in estensione alla Pedagogia precisa la finalità e la prassi educativa, normativa, evolutiva rivolta alla famiglia intesa come singolo, come diade, come gruppo.

La Pedagogia Familiare opera con prassi sue proprie e standard derivanti dalla Ricerca e dagli studi del fondatore dell'ANPEF, la prof.ssa Vincenza Palmieri. Il Pedagogista Familiare utilizza l'approccio multidisciplinare come azione sociale volta al sostegno dei Diritti Umani, dei Diritti dei Bambini, ai bisogni e alle emergenze dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, in tutte le forme delineate nell'art. 4 del presente statuto.

Il Pedagogista Familiare è un tecnico con laurea che fonda la sua competenza professionale su tecniche e metodologie multidisciplinari che definiscono la sua natura e lo inquadrano compiutamente da un punto di vista scientifico e professionale permettendogli di rivolgere le sue specificità su soggetti di ogni età ed in relazione ai bisogni differenziati.

È una figura professionale con specifiche competenze nelle dinamiche familiari, nella risoluzione dei conflitti, delle situazioni critiche afferenti l'affido e l'adozione, delle soluzioni alternative alla famiglia, delle criticità familiari con particolare riferimento alle emergenze umanitarie: abusi e violenza domestica, abbandono, abuso diagnostico ed ogni altra forma di diritti negati.

Le competenze del Pedagogista Familiare riguardano inoltre:

- a) L'analisi della condizione con individuazione degli esatti step da percorrere, secondo le procedure standard del Pedagogista Familiare.
- b) I metodi e le strategie d'intervento.
- c) Le procedure tecnico-professionali.
- d) La gestione dell'approccio multidisciplinare coordinato.

È un sostegno per famiglie temporaneamente in difficoltà o multiproblematiche:

- a) bambini ammalati, ospedalizzati o con disabilità;
- b) minori abusati, collocati in strutture psichiatriche, case famiglia, comunità di recupero.
- c) ragazzi con bisogni educativi speciali.

Ha le competenze specifiche per gestire programmi funzionali, lavora su progetti di integrazione sociale per bambini introversi o diversamente abili, con attività di orientamento civico, sociale, culturale, ludico. È esperto nell'accompagnamento.

Inoltre l'Educatore Familiare è in grado di riferirsi a situazioni problematiche, favorendo relazioni e comunicazioni. Sviluppa un lavoro sociale di rete attraverso la

creazione di sinergie tra diverse strutture educative. Collabora con il Pedagogista Familiare di cui segue le direttive, nella costruzione di un progetto educativo globale. Sostiene ed accompagna il superamento delle difficoltà di apprendimento o di inclusione scolastica.

È un Formatore qualificato esperto di programmi ma anche di metodologie e Didattica speciale. Può conoscere ed utilizzare, dove necessario, il metodo Braille, LIS, materiali malleabili ed altri strumenti strategici per una Didattica Efficace®.

È un esperto dell'ambito familiare e come tale è in grado di riconoscere indicatori di difficoltà, simboli, parole e concetti mal compresi, attivando i necessari e relativi rimedi e rendendo la materia comprensibile e gradevole. Il Formatore Familiare interviene nel contesto famiglia, laddove tra i componenti di essa vi è anche un rapporto di tipo lavorativo. È una figura professionale in grado di supportare attraverso la formazione le aziende a conduzione familiare e di strutturare percorsi di *parent training* o di sostegno genitoriale sui posti di lavoro.

L'associazione Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati (PEDIAS), già Federazione Italiana Pedagogisti (FIPED) giuridicamente disciolta nel 2012, ha in progetto iniziative per lo sviluppo, promozione e tutela della professione del Pedagogista e dell'Educatore.

<b>A) Denominazione</b>
PEDIAS – Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati (Fonte generale: <a href="http://www.pedias.it">www.pedias.it</a> )
<b>B) L'Associazione</b>
Autopresentazione
Nasce nel 2012 con sede in Corso Garibaldi, 160 – 62012 Civitanova Marche (Macerata)
B.1) L'Associazione Professionale "Pedagogisti ed Educatori Italiani Associati" (P.ED.I.A.S.) già Federazione Italiana Pedagogisti (FIPED), Associazione Professionale giuridicamente disciolta l'11 marzo 2012 con Delibera dell'Assemblea Nazionale dei Soci, eredita da quest'ultima la storia ed i riconoscimenti giuridici per effetto di Atto Notarile. La P.ED.I.A.S. ha come scopo la promozione e la tutela della professione di Pedagogista e di Educatore in ambito nazionale, europeo e internazionale. Possono iscriversi alla P.ED.I.A.S. coloro che sono in possesso della Laurea in Pedagogia, Laurea in Scienze dell'Educazione v.o. e Lauree Specialistiche/Magistrali equipollenti ai sensi dei Decreti M.I.U.R. e coloro che sono in possesso di una Laurea di primo livello L/18 e L/19 della Facoltà di Scienze della Formazione. Possono altresì iscriversi alla P.ED.I.A.S. coloro che sono in possesso di altri titoli accademici. Il Ministero della Giustizia per tale tipologia di iscritti comunica che "deve essere inserita in una sezione a parte, senza diritti partecipativi". La P.ED.I.A.S. per tali soci attiva, gestisce e rilascia una Certificazione di Qualità. La P.ED.I.A.S. attiva e gestisce l'Albo Professionale Nazionale dei Pedagogisti di Fascia A e l'Albo Profes-

sionale Nazionale degli Educatori di Fascia B. La P.ED.I.A.S. attiva e gestisce l'Albo Professionale Nazionale Speciale dei Pedagogisti Clinici afferente all'Albo di Fascia A. La P.ED.I.A.S. attiva e gestisce Elenchi Professionali Speciali afferenti all'Albo di Fascia A e all'Albo di Fascia B. Esempio esplicativo e non esaustivo: Pedagogisti o Educatori Specializzati in Mediazione Familiare, Counseling, Pedagogia Forense, Pedagogia dello Sport, etc ...

La P.ED.I.A.S. è organo *super partes* nella formazione per evitare ogni conflitto d'interesse così come indicato alla Lettera B) dell'Articolo 26 del D. Lgl n° 206/2007 conseguentemente la P.ED.I.A.S. si limita ad accreditare e riconosce Scuole di Specializzazione di diverso orientamento scientifico e clinico che obbediscono alle Linee Guida sulla Formazione secondo apposito Regolamento Interno.

### C) Gli scopi

Forme e contenuti del riconoscimento  
(Statuto, Art. 4)

C.1) L'Associazione non ha fini di lucro e ha lo scopo di promuovere e di tutelare la professione del Pedagogista e dell'Educatore in ambito nazionale, europeo e internazionale. L'istituzione, l'attivazione e la gestione dei seguenti albi/certificazioni e attestazioni:

- Certificazione Professionale di cui all'Albo Nazionale dei Pedagogisti di fascia A).
  - Certificazione Professionale di cui all'Albo Nazionale degli Educatori di fascia B).
  - Attestazione delle competenze afferente all'Albo di fascia A) e All'Albo di fascia B) e a coloro che sono in possesso di altri titoli accademici che operano in ambito pedagogico ed educativo.
  - Certificazioni di qualità su progetti in ambito pedagogico ed educativo
- L'Associazione promuove attività culturali di ricerca e studio, pubblicazioni editoriali, libri, riviste, giornali, materiali e sussidi professionali.
- Attività di collaborazione con enti pubblici e privati.
  - Riconoscimento di Scuole di Specializzazione.

### D) L'accesso

Soci professionisti  
(Statuto, Art. 10)

D.1) Possono iscriversi all'Associazione coloro che sono in possesso di Laurea in Pedagogia, Laurea in Scienze dell'Educazione vecchio ordinamento e Lauree specialistiche/magistrali equipollenti ai sensi dei Decreti M.I.U.R. con il rilascio della Certificazione Professionale di cui all'Albo Nazionale dei Pedagogisti di fascia A) e coloro che sono in possesso di Laurea di primo livello Classi 18 e 19 della Facoltà di Scienze della Formazione equipollenti ai sensi dei Decreti M.I.U.R. con rilascio della Certificazione Professionale di cui all'Albo Nazionale degli Educatori di fascia B) Per ambedue gli Albi sia di fascia A), sia di fascia B) l'Associazione rilascia l'Attestazione delle Competenze se richiesta dall'iscritto e a fronte di adeguata documentazione. Gli iscritti agli Albi sono sottoposti al Codice Deontologico e alla disciplina stabilita dall'Articolo 622 del Codice Penale.

Possono altresì, iscriversi all'Associazione coloro che sono in possesso di altri titoli accademici o studenti universitari delle classi di laurea sopracitate, per tale tipologia di iscritti il Ministero della Giustizia comunica che ai sensi dell'Articolo 26, Comma

3, Lettera B) del D. Lgs. n° 206/2007 "devono essere inseriti in una sezione a parte, senza diritti partecipativi". L'Associazione per tali iscritti attiva, gestisce e rilascia Attestazioni delle Competenze se richieste dall'iscritto e a fronte di adeguata documentazione.

Per tutti gli iscritti è richiesto l'aggiornamento professionale nella misura di 100 C.F. ogni tre anni ai sensi dell'Articolo 5, Comma 1, Lettera e) della Legge 14 gennaio 2013 n. 4.

#### E) La figura professionale

Pedagogista ed Educatore  
(Regolamento, Art. 2, 3 e Rubrica del sito)

E.1) La professione di Pedagogista comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito pedagogico ed educativo rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione ricerca e didattica in tale ambito.

La professione di Educatore comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione e le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito educativo rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica nell'ambito delle competenze inerenti lo specifico settore afferente al titolo accademico conseguito.

La professione di Pedagogista comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito pedagogico ed educativo rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alla comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione ricerca e didattica in tale ambito.

Può definirsi Pedagogista solo chi:

- ha conseguito la laurea in Pedagogia;
- ha conseguito la laurea in Scienze dell'Educazione v.o.;
- ha conseguito la laurea specialistica classi 56 - 65 - 87;
- ha conseguito la laurea magistrale classi 50 - 57 - 85 - 93.

Chiunque non possenga i titoli accademici su menzionati e si definisce pubblicamente, anche attraverso mezzi pubblicitari, "pedagogista" compie un reato ed è pertanto perseguibile dalla legge per abuso di titolo accademico e per pubblicità ingannevole. Ai sensi dell'Art. 8 del nostro Statuto il Consiglio Nazionale della P.ED.I.A.S. vigilerà sulla tutela del titolo professionale di pedagogista e di educatore e svolgerà tutte le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo del titolo accademico.

Per chi richieda interventi pedagogici ed educativi è fondamentale affidarsi ad un professionista iscritto ad un'Associazione Professionale e certificato dalla stessa in quanto in forza a tale iscrizione è soggetto all'osservanza di un preciso Codice Deontologico a possedere un'assicurazione sulla responsabilità civile e all'aggiornamento professionale permanente, il tutto a garanzia dell'utente e della correttezza professionale della prestazione.

A seguito della riforma dell'Università (D.M. 509/99 e D.M. 270/04) il corso di laurea in pedagogia/scienze dell'educazione v.o. è stato articolato in un triennio (primo livello) e in un biennio (secondo livello). Alla fine del primo si consegue la laurea classe 18/19 che assegna il titolo accademico di "Dottore", con la specificazione pro-

fessionale di "Educatore" come da PRIIN 2007 "Indagine nazionale per il riconoscimento delle professioni educative e formative nel contesto europeo". Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti all'Albo di fascia B) della P.ED.I.A.S. le attività di natura tecnico-operativa in campo educativo nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. Il Dottore di primo livello in ambito educativo può partecipare alla programmazione e alla verifica di interventi educativi e sociali, realizzare interventi educativi, utilizzare il colloquio, le interviste, l'osservazione, i test educativi e altri strumenti di analisi ai soli fini di valutazione del comportamento, dello sviluppo della personalità, dello sviluppo dei processi cognitivi, dello sviluppo degli atteggiamenti, può curare la raccolta e l'elaborazione statistica di dati educativi ai fini della ricerca. La professione di Educatore comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione e le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito educativo rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica nell'ambito delle competenze inerenti lo specifico settore afferente al titolo accademico conseguito. Ai sensi dell'Art. 8 del nostro Statuto il Consiglio Nazionale della P.ED.I.A.S. vigilerà sulla tutela del titolo professionale di pedagogista e di educatore e svolgerà tutte le attività dirette ad impedire l'esercizio abusivo del titolo accademico. Per chi richieda interventi pedagogici ed educativi è fondamentale affidarsi ad un professionista iscritto ad un'Associazione Professionale e certificato dalla stessa in quanto in forza a tale iscrizione è soggetto all'osservanza di un preciso Codice Deontologico a possedere un'assicurazione sulla responsabilità civile e all'aggiornamento professionale permanente, il tutto a garanzia dell'utente e della correttezza professionale della prestazione.

L'UNIPED (Unione Italiana Pedagogisti) costituita nel 2012 cerca attraverso le proprie attività di valorizzare e tutelare la figura professionale del pedagogista in tutti i suoi ruoli e in tutti i diversi servizi in cui trova impiego.

<b>A) Denominazione</b>
UNIPED - Unione Italiana Pedagogisti (Fonte generale: <a href="http://www.pedagogiaedidattica.it">www.pedagogiaedidattica.it</a> )
<b>B) L'Associazione</b>
Autopresentazione Nasce nel 2012.
B.1) UNIPED è un'associazione che tutela e valorizza la figura professionale del Pedagogista in tutti i suoi ruoli e nei diversi servizi in cui trova impiego: nel settore pubblico, nel settore privato e nell'attività libero-professionale.
<b>C) Gli scopi</b>
Forme e contenuti del riconoscimento (Rubrica del sito)
C.1) UNIPED - UNIONE ITALIANA PEDAGOGISTI è una associazione senza scopo di lucro che nasce nel 2012 con atto notarile. UNIPED da continuità all'espe-

<p>rienza di FIPED Federazione Italiana Pedagogisti che fin dal 1998 si occupò dell'attività del pedagogista.</p> <p>UNIPED promuove ed amministra la figura professionale del pedagogista attraverso l'albo professionale nazionale e i registri professionali speciali. L'Associazione promuove attività culturali, di ricerca e di studio, promuove attività di promozione editoriale di libri e riviste, giornali, materiali e sussidi professionali. UNIPED nel perseguire i suoi scopi collabora con altre associazioni pubbliche e private e partecipa a tavoli promossi da università, enti di normazione e ministeri.</p>
<p><b>D) L'accesso</b></p> <p>Soci professionisti (Rubrica del sito)</p> <p>D.1) Per l'iscrizione ad UN.I.PED. è necessario essere laureati, condividere le finalità e gli scopi dell'associazione e pagare la quota sociale annuale di 70 euro.</p> <p>Per l'iscrizione agli elenchi speciali di Pedagogista, di Pedagogista Clinico e di Specializzato in Pedagogia Clinica è necessario avere concluso positivamente il percorso di formazione presso le scuole riconosciute o avere sostenuto l'esame. La quota di iscrizione è di 50 euro una tantum e non è perciò necessario rinnovare tale iscrizione annualmente.</p>
<p><b>E) La figura professionale</b></p> <p>Educatore Professionale (Rubrica del sito)</p> <p>E.1) Il pedagogista è lo studioso e lo specialista della educazione, esperto di apprendimento e di processi formativi.</p> <p>Il pedagogista si occupa di accompagnare le persone nel cambiamento, nelle diverse età della vita, singolarmente, in gruppo o nelle organizzazioni.</p> <p>La peculiarità di questa professione è nella azione educativa: finalizzata a condurre le persone attraverso un "percorso consapevole di apprendimento" volto al miglioramento delle abilità personali e della propria situazione.</p> <p>L'esercizio della professione di pedagogista non è regolamentato da una specifica legge e nemmeno tutelato da un apposito organo, non esiste infatti un Ordine o un Albo o un Registro dei Pedagogisti istituito dallo Stato. Diverse associazioni hanno istituito dei registri che raccolgono i nominativi dei pedagogisti associati. Chiunque vanti l'appartenenza ad un Albo di Pedagogisti si riferisce esclusivamente ad un registro associazione di natura privata.</p> <p>Dal 2013 esiste una legge (n. 4 del 2013) che regolamenta le professioni che non rientrano negli ordini professionali. Essa prevede che i professionisti possono costituire associazioni professionali (con natura privatistica, fondate su base volontaria e senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva) con il fine di valorizzare le competenze degli associati, diffondere tra essi il rispetto di regole deontologiche, favorendo la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza.</p> <p>Per il Pedagogista fare parte di una associazione come Uniped è una scelta importante: permette di essere parte di una rete attiva di professionisti, permette di accendere a seminari ed attività formative in rete con le migliori università europee e permette di operare secondo i dettami della legge che regola la professione.</p>

### 3. Costanti anticipatorie e critiche del riconoscimento associativo delle professioni della filiera

Quest'ultima sezione è dedicata a sottolineare ancor di più come il mancato riconoscimento giuridico delle professioni di educatore e pedagogista sia una delle principali questioni che ritroviamo nei documenti pubblici delle associazioni.

Le schede, presentate nel paragrafo precedente, ci hanno aiutato a rendere più chiara e ordinata la consultazione delle informazioni.

I 5 punti che caratterizzano ciascuna scheda sono il risultato di diversi incontri del gruppo, il fine era quello di evidenziare come queste associazioni affrontassero la problematica del riconoscimento.

- Il punto A riporta la denominazione dell'associazione e la fonte da cui abbiamo tratto le informazioni.
- Il punto B riguarda la presentazione delle associazioni e comprende i dati sulla nascita, indirizzo della sede legale e tutte quelle informazioni rintracciabili dalle diverse sezioni dei siti dove vi è una presentazione generale.
- Il punto C è dedicato alle finalità, informazioni che ritroviamo negli articoli dello Statuto e del Regolamento.
- Il punto D ci permette di reperire informazioni sul chi può associarsi e le informazioni sono tratte dallo Statuto, dal Regolamento e dalla sezione dedicata al tesseramento.
- Il Punto E, infine, completa la scheda con la descrizione della figura professionale.

Le sette associazioni esaminate occupano gli ultimi vent'anni della storia dell'educazione. Dai loro siti emerge che sono tutte associazioni che non perseguono fini di lucro. La questione che riguarda la regolamentazione delle professioni è un dato che rintracciamo nelle presentazioni come nelle finalità e caratterizza gli articoli degli Statuti e dei Regolamenti.

Sicuramente a questo punto è necessario sottolineare che, come abbiamo detto precedentemente nel paragrafo 2.1, tra le associazioni esaminate tre appartengono ad ambiti diversi: l'ANEP afferma che lo scopo è quello di promuovere il riconoscimento giuridico della figura dell'educatore professionale (SNT/2) e il titolo abilitante all'esercizio della professione, l'ANPEC solo nel 2004 riesce

a trovare un riconoscimento istituzionale in Belgio e promuove iniziative volte al riconoscimento di quanti sono formati e si occupano di Pedagogia Clinica e, infine, l'ANPEF che persegue lo scopo di definire i differenti profili del pedagogista familiare, dell'educatore e del formatore familiare.

La Relazione della VII Commissione Permanente presentata alla Presidenza l'8 giugno 2016 – Testo Unico con numerazione D.d.l. 2443 *Disciplina delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico, educatore professionale socio-sanitario e pedagogista* attualmente al vaglio del Senato – chiarisce ancor di più il ruolo centrale delle associazioni:

[...] nella seduta del 16 luglio 2015 è stato deliberato di nominare un Comitato ristretto e di svolgere un ciclo di audizioni che hanno coinvolto associazioni, esperti, docenti. [...] Tale legge [...] Inoltre, ribadisce il ruolo importante delle associazioni per garantire la qualità dell'operato degli associati. [...] Il dibattito presso la Commissione cultura ha visto il contributo delle diverse istanze culturali e professionali portato dai soggetti ascoltati nel corso delle audizioni informali, in primis le associazioni degli educatori e dei pedagogisti, che hanno seguito da vicino il lavoro [...].

Le presentazioni che ritroviamo al punto B delle schede ci forniscono solo un quadro iniziale, infatti, acquisiamo maggiori informazioni consultando il punto C che raccoglie gli articoli sulle finalità. È qui che concretamente ci rendiamo conto di quanto le associazioni siano sempre in prima linea rispetto alla promozione del ruolo e della professionalità delle figure educative.

Possiamo con certezza affermare che le sette associazioni presentano negli Statuti e nei Regolamenti una parte dedicata alla promozione di una regolamentazione delle professioni e della costituzione di albi professionali.

Le modalità di accesso, che ritroviamo al punto D, illustrano in modo chiaro qual è la figura professionale su cui l'associazione pone la propria attenzione: ci rendiamo conto, anche qui, che le tre associazioni precedentemente indicate (ANEP, ANPEC, ANPEF) presentano richieste diverse dalle restanti quattro. Sicuramente possiamo evidenziare che le modalità di tesseramento rimangono coerenti e ben definite. Non rintracciamo alcuna disomogeneità nelle richieste all'utente, infatti le associazioni offrono sul proprio sito una sezione dedicata al tesseramento in cui viene spiegato in modo chiaro come compilare i moduli e quale titolo di Laurea consente di diventare socio.

Le quattro associazioni che rappresentano le figure dell'educatore e del pedagogista (APEI, PEDIAS, ANPE, UNIPED) ci consentono di fare un richiamo al D.d.l. 2443, nello specifico all'articolo 3, comma 3 (Ambiti dell'attività professionale). Infatti, le informazioni contenute al punto E delle schede, ci consentono, attraverso la descrizione della figura professionale, di rilevare gli stessi ambiti. Tale descrizione ci permette, inoltre, di avere un quadro più esauritivo delle loro competenze e dei settori in cui operano.

A tal proposito il D.d.l. 2443 sta cercando di chiarire la differenza tra l'educatore professionale socio-pedagogico e l'educatore professionale socio-sanitario e come riportato all'articolo 12, comma 3:

[...] sono attivati e aggiornati gli specifici codici professionali di educatore professionale socio-pedagogico, di educatore professionale socio-sanitario e di pedagogista, unificando la nomenclatura e la classificazione delle professioni del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dell'ISFOL, dell'Istituto nazionale di statistica, dei Ministeri, delle regioni e degli altri organismi autorizzati, cui devono attenersi anche gli organismi di accreditamento e certificazione della qualità nonché le associazioni professionali [...].

Possiamo concludere con l'affermare che le associazioni hanno da sempre cercato di promuovere un riconoscimento giuridico e di permettere a queste figure professionali di poter svolgere il proprio lavoro nei settori di competenza.

## Riferimenti bibliografici

- CALAPRICE S., *Sviluppo della professionalità educativa e pedagogica, tra ricerca di identità, formazione e lavoro. Il ruolo delle associazioni professionali*, in «Civitas educationis. Education, Politics and Culture», 1, 2015, pp. 67-84.
- OREFICE P., *Politiche e interventi culturali e formativi in Italia nel secolo Novecento: materiali di ricerca didattica*, Ferraro, Napoli 1991.
- OREFICE P.-CARULLO A.-CALAPRICE S. (a cura di), *Le professioni educative e formative: dalla domanda sociale alla risposta legislativa. Il processo scientifico, professionale e normativo del riconoscimento nazionale ed europeo*, CEDAM, Padova 2011.
- ULIVIERI S.-CAMBI F.-OREFICE P. (a cura di), *Cultura e professionalità educative nella società complessa*, Firenze University Press, Firenze 2010.

## Capitolo Decimo

# Educatori e Pedagogisti: il contributo della Legge n. 4/2013 al processo di regolamentazione professionale

Pascal Perillo

### 1. Regolamentazione professionale: una questione solo normativa?

Come ha opportunamente osservato Blezza (2013), all'indomani dell'entrata in vigore della Legge 14 gennaio 2013, n. 4, *Disposizioni in materia di professioni non organizzate*, le professioni intellettuali in Italia versano ancora in uno stato di inaccettabile confusione e questo è ancor più vero per le professioni dell'educatore e del pedagogo, la cui situazione «è resa rigida e limitata da un apparato di ordini e collegi professionali che non ha eguali nel mondo, e che rende impossibile la soluzione del problema della disoccupazione intellettuale, del basso numero dei titolari e della mortalità, dell'abbandono, della dispersione a scuola e nell'università, del disagio connesso» (Blezza, 2013: 1).

Blezza ricorda come già nella XIII legislatura la questione fosse stata affrontata con lo "Schema di legge delega in materia di libere professioni" del 28 febbraio 1998 nel quale si raccomandava (art. 1), tra gli altri, il principio della «protezione degli interessi pubblici generali, collegati all'esercizio delle libere professioni intellettuali, in qualunque modo e forma esercitate, mediante controlli di affidabilità effettuati per il tramite di [...] iscrizione ad appositi albi professionali; [...] verifica periodica, da parte degli ordini, degli albi stessi; [...] certificazioni – pure effettuate dagli ordini – attestanti la qualificazione professionale dei singoli professionisti e la qualità delle prestazioni; [...] negli altri modi previsti dalla [...] legge [...]». Sempre nella XIII legislatura si registrano il DdL n. 5902/98 e il DdL «Delega per la riforma delle professioni intellettuali» del Consiglio dei Ministri del 10/11/2000 e, per quanto riguarda i tentativi fatti nella XV legislatura, si ricordano alcuni provvedimenti previsti dalla Legge n. 248 del 4 agosto 2006 (cosiddetto Decreto o

Legge Bersani) di conversione, con modifiche, del d.l. 4 luglio 2006 n. 223, e il conseguente DdL-Mastella di riforma delle professioni. Con la legge 4 agosto 2006 n. 248 è stata prevista una liberalizzazione delle tariffe professionali al fine di evitare che il mercato fosse distorto da pratiche anticoncorrenziali. In particolare la legge ha introdotto alcune regole di liberalizzazione dei servizi professionali, mentre il decreto "cresci Italia" ha risollevato la questione delle riforme degli ordini professionali in vista di un aumento del grado di liberalizzazione dei settori.

Oggi la questione si ripropone con maggiore forza e incisività con l'entrata in vigore della Legge n. 4/2013 anche se questo non risolve *de facto* l'annosa questione della regolamentazione professionale di educatori e pedagogisti. Già in un saggio del 2004 Blezza prospettava una doppia via per il riconoscimento professionale del pedagogista: da un lato la via degli ordini, dall'altro lato la via della certificazione societaria (cfr. Blezza, 2004). Riprendiamo in questa sede la prospettiva della doppia via per riflettere sulle novità introdotte dalla Legge n. 4/2013 nel processo di regolamentazione professionale degli educatori e dei pedagogisti.

Quanto alla prima via, si tratta di un iter standardizzato mediante il quale si arriva all'ordinamento di una professione tramite delega al Governo, articolazione regionale di ordini e albi, precisazione dei titoli di accesso, requisiti per lo svolgimento di tirocinio professionalizzante, Esame di Stato e norme transitorie che regolarizzano il preesistente. Una via, questa, che gli accademici e i professionisti da lungo tempo impegnati sul fronte della regolamentazione professionale degli educatori e dei pedagogisti non hanno certo rifiutato di intraprendere fino ad un passato anche relativamente recente.

L'ordine professionale è un ente pubblico autonomo di tipo monopolistico cui lo stato affida l'autogoverno di talune categorie di professionisti articolate ciascuna in uno o più albi professionali<sup>1</sup> (generalmente suddivisi in sezione A per i possessori di Laurea

<sup>1</sup> L'albo è un registro in cui sono raccolti i nomi e i dati di tutte le persone abilitate ad esercitare una professione regolamentata dalla legge. Vi si accede, solitamente, mediante il possesso di uno specifico titolo di studio, unito ad un eventuale periodo di praticantato, al superamento di un apposito esame di stato e al possesso di determinati requisiti morali, come avere la fedina penale immacolata. In altri casi può essere sufficiente il solo superamento dell'esame di stato ovvero solo il possesso di un determinato titolo di studio. Le professioni per le quali è sufficiente un diploma di scuola secondaria superiore fanno riferimento non agli Albi ma ai Collegi professionali. Non rientrano

Magistrale e sezione B per i possessori di Laurea, eccezion fatta per Medici, Odontoiatri, Farmacisti, Veterinari e Avvocati, possessori di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, e per gli Infermieri di cui esiste unica sezione): aderiscono ad un ordine i professionisti riconosciuti ad appartenervi in quanto possessori di un determinato titolo che da quell'ordine sono tutelati ma anche e soprattutto regolati secondo un codice deontologico, ovvero secondo la normativa cui il professionista si deve attenere per l'espletamento della sua professione.

Si tratta, nei fatti, di forme di aggregazioni professionali che nascono dalle corporazioni o 'arti' medioevali e si trasformano, nelle società moderne, in istituzioni di tutela degli utenti e dei cittadini che, nell'Europa continentale, hanno natura pubblica<sup>2</sup>. L'ordine, che soggiace alla vigilanza del Ministero della Giustizia, ha infatti lo scopo di garantire la qualità delle attività svolte dai professionisti che ne fanno parte, aggiornando l'albo e il relativo codice deontologico. Fra i suoi compiti, infatti, quello più significativo riguarda proprio il governo deontologico della professione in merito a comportamenti censurabili del professionista che non rientrano nella legge ordinaria, per i quali possono essere disposte sanzioni proprie o sussidiarie, come l'ammonizione, la sospensione e la radiazione. Nell'assolvimento del compito l'ordine si può attenere solo alla sfera deontologica e non specificatamente a quella professionale e lavorativa: infatti, rispetto alla salute mentale e alla condotta comportamentale degli iscritti, l'ordine non può cancellare o sospendere alcune categorie (soprattutto i medici). Gli altri compiti riguardano la tenuta e la revisione dell'Albo, la tutela delle funzioni proprie della professione, la partecipazione alle Commissioni di esame di Stato per l'abilitazione, l'espressione di pareri su materie che riguardano la categoria nei confronti di Enti e Istituzioni pubbliche e gli atti di profilo amministrativo.

Sono numerose le critiche mosse da più parti agli ordini professionali, soprattutto sul versante delle logiche concorrenziali (il

nella configurazione tradizionale dei collegi professionali gli ordini che hanno nella loro denominazione termini che richiamano quello del collegio, come il collegio notarile. Vi sono poi l'Ordine dei giornalisti e il Collegio dei periti industriali che, ad esempio, includono diplomati e laureati.

<sup>2</sup> Ordini professionali simili a quelli italiani sono presenti in Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, anche se in numero notevolmente minore. Nel modo anglosassone questi enti si sono sviluppati come associazioni di professionisti di tipo sindacale non previste dalla legge e l'iscrizione ai quali è di solito volontaria.

limite alla libera concorrenza), delle tariffe professionali, del corporativismo e delle pratiche e consuetudini che si sono sviluppate rispetto al tirocinio e al praticantato. Non volendo, in questa sede, indugiare sui *contra* delle strutture ordinistiche ma sostenendo con forza la necessità di introdurre nel nostro ordinamento dispositivi che garantiscano l'alta qualificazione del lavoro intellettuale, sia per chi la esercita – nel nostro caso educatori e pedagogisti – sia per l'utenza – tutte le persone che esprimono bisogni educativi (cfr. Ascenzi, Corsi, 2005) e che possono e debbono usufruire dei servizi educativi e formativi (quindi tutti gli esseri umani) –, possiamo certamente considerare valida, ad oggi, l'alternativa del "secondo canale", particolarmente sviluppato in Europa già a partire dagli anni Novanta del secolo scorso.

Quanto a questa seconda via, Blezza rintraccia in questa scelta – l'alternativa della certificazione societaria secondo direttive europee – un buon contributo risolutivo. La Legge n. 4/2013 rappresenta di fatto il primo atto ufficiale con il quale l'Italia ha dato attuazione alla Direttiva di Lisbona dell'Unione europea: la previsione di associazioni professionali senza iscrizione obbligatoria per l'esercizio della professione recepisce quanto stabilito in merito alla liceità dell'esercizio di attività professionali non riservate agli iscritti agli albi regolamentati per legge. Le prime associazioni professionali ad iscriversi all'elenco curato dal Ministero della Giustizia sono state quelle degli interpreti, dei traduttori, degli esperti tributari e degli amministratori di condominio.

Anche secondo chi scrive la Legge n. 4/2013 costituisce un buon, seppur non definitivo approdo, del lungo processo di studi, ricerche e azioni politiche volto a mettere a sistema il delicato e sempre più urgente tema del riconoscimento di quelle professioni considerate come non organizzate in ordini e collegi. Ad animare questo percorso in ambito pedagogico è stato ed è il lavoro di una rete nazionale sulle professioni educative e formative avviata e coordinata da Paolo Orefice negli anni Novanta<sup>3</sup>.

<sup>3</sup> Sarebbe impossibile restituire in questa sede la complessità del lungo iter del dibattito e delle azioni associative e universitarie nazionali sul tema del riconoscimento e della regolamentazione professionale della filiera educatore-pedagogista. Sono tre, in particolare, le azioni di ricerca e politica associativa, tra loro connesse e interagenti, che hanno contribuito in maniera significativa allo sviluppo del dibattito: 1) la Rete SIPed (Società Italiana di Pedagogia), poi Gruppo SIPed sulle "Professioni educative e formative" (2006), diventato poi Gruppo SIPed sulle "Professioni di educatore e pedagogista"

Oggi, come è noto, la questione è ulteriormente affrontata con la Proposta di Legge n. 2656/2014, *Disciplina delle professioni di educatore e di pedagogista*, di cui si auspica l'immediata entrata in vigore (cfr. Iori, 2015) e di cui si sostiene anche scientificamente l'iter (cfr. Corbi, Perillo, 2015). Chi scrive è infatti firmatario, con Enricomaria Corbi, di un contributo (*La formazione e il riconoscimento professionale di educatori e pedagogisti. Una sfida aperta*) contenuto nella memoria presentata alla VII Commissione Cultura della Camera dei deputati nell'Audizione informale dell'8/10/2015, curata da Paolo Orefice, Enricomaria Corbi e dal Gruppo di Ricerca sulle professioni educative presso l'Università di Firenze e l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli.

## 2. Il ruolo delle Associazioni: la necessità di un dialogo

La Legge n. 4/2013 conferisce ad «associazioni a carattere professionale di natura privatistica, fondate su base volontaria, senza alcun vincolo di rappresentanza esclusiva» il compito di «valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza» (art. 2).

Demandare il problema del riconoscimento di una professione all'associazionismo di categoria da un lato significa incrementare i meccanismi di controllo e verifica che possano scongiurare scenari di gestione ambigua della materia ma dall'altro lato consente di riconoscere un pluralismo che appartiene in termini statutari alle professioni educative e formative. È evidente che, da questo punto di vista, diventa quanto mai necessario, all'indomani dell'entrata in vigore della legge, non abbandonare la presa sull'intero sistema del-

(coordinati entrambi da Paolo Orefice) e, dal 2014 (con il coordinamento di Silvana Calaprice e Piero Crispiani), Gruppo SIPed sulle "Professioni educative e formative per il riconoscimento delle competenze in ambito nazionale ed europeo. I corsi di laurea educativi e pedagogici verso le Strategie Europa 2020"; 2) il Tavolo permanente interuniversitario e interassociativo, poi Comitato nazionale, per il riconoscimento delle professioni educative e formative (2008-2013); 3) il Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) "Indagine nazionale e riconoscimento delle professioni formative nel contesto europeo: quali professioni, con quale profilo pedagogico e relativa formazione, per quale lavoro", dal 2007 al 2011. Per una analisi esaustiva del tema si vedano, tra gli altri: Orefice (2009), in particolare il capitolo 6, note 1 e 40; Orefice, Carullo, Calaprice (2011).



la regolamentazione professionale, riconoscendo un ruolo centrale alle Università.

È evidente, però, che per mettere a sistema la regolamentazione professionale degli educatori e dei pedagogisti è quanto mai necessario un dialogo costruttivo fra il mondo accademico e quello professionale. Da questo punto di vista, uno degli organismi più rappresentativi del variegato mondo delle “professioni non organizzate” è rappresentato dal CoLAP – Coordinamento Libere Associazioni Professionali – associazione apartitica e senza scopo di lucro, nata nel 1999, prima forma aggregativa individuata ed inserita nell’elenco del Ministero dello Sviluppo Economico, secondo quanto previsto dalla Legge n. 4/2013. Proprio alla luce della Legge n. 4/2013 il CoLAP ha l’obiettivo di implementare e sostenere il sistema duale delle professioni in Italia (Ordini professionali e Associazioni professionali).

In questo sistema, le Associazioni professionali rappresentano gli unici soggetti in grado di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza. A tal fine, considerando che l’universo professionale cui si rivolge il CoLAP è composto da oltre 3,5 milioni di lavoratori, raccoglie ad oggi oltre 200 libere Associazioni professionali, con più di 300.000 iscritti (fra cui gli esponenti delle associazioni professionali degli educatori e dei pedagogisti), la funzione di un coordinamento fra queste realtà è fondamentale in quanto consente di:

- rappresentare, secondo i principi di indipendenza e imparzialità, le istanze delle associazioni aderenti;
- promuovere e qualificare le attività professionali rappresentate dalle associazioni aderenti, divulgandone le informazioni e le conoscenze ad esse connesse anche al fine di promuovere il sistema di attestazione previsto dall’articolo 7 della Legge n. 4/2013;
- assolvere le funzioni previste dalla legge per le forme aggregative;
- tutelare gli utenti delle associazioni;
- monitorare il funzionamento del sistema professionale duale;
- supportare le associazioni nel percorso di riconoscimento;
- promuovere le funzioni di rappresentanza sindacale per le associazioni;
- garantire agli iscritti un supporto “gestionale” delle carriere professionali.

Muovendosi all’interno di questo nuovo sistema, l’educatore e

il pedagogista sono chiamati a districarsi nella complessa rete delle associazioni professionali di categoria, svolgendo la professione ai sensi della Legge n. 4/2013.

Partendo dal presupposto che l’educatore e il pedagogista non sono dei meri prestatori di servizio ma dei professionisti intellettuali che si distinguono per una competenza di ricerca che va costantemente alimentata ed allenata, nonché da una imprescindibile responsabilità che passa attraverso codici deontologici non scritti né definibili *a priori* (cfr. Perillo, 2010, 2012), vi sono diversi aspetti della legge che qui possiamo riprendere in una prospettiva più specificamente legata alle possibilità di esercizio della professione educativa e formativa. Su questo piano risultano particolarmente evidenti alcuni aspetti: il ruolo giocato dall’università sul piano della formazione dei professionisti, la valorizzazione del riconoscimento da parte delle associazioni professionali, la necessità di monitorare le procedure e i sistemi di riconoscimento delle competenze da parte delle associazioni professionali, il rapporto fra università, associazioni e mondo del lavoro.

Alle associazioni professionali sono dunque riconosciute una serie di funzioni specifiche: «il compito di valorizzare le competenze degli associati, diffondere il rispetto di regole deontologiche, favorire la possibilità di scelta e la tutela degli utenti ed il rispetto delle regole sulla concorrenza. Le associazioni professionali sono cioè concepite come le “garanti” delle competenze degli associati secondo un sistema di competizione virtuosa di ispirazione anglosassone nel quale operano molteplici ed autorevoli enti associativi a cui i professionisti possono aderire su base volontaria» (Calaprice, 2015: 78).

È evidente che, *rebus sic stantibus*, la disciplina introdotta dalla Legge n. 4/2013, pur avendo il merito notevole di garantire al “consumatore” la riconoscibilità delle competenze di chi presta il servizio educativo e al professionista la possibilità di incrementare il suo sviluppo professionale, necessiterà di adeguati dispositivi di monitoraggio dell’operato delle associazioni e delle loro forme aggregate nonché dei meccanismi concorrenziali fra le stesse, secondo criteri di qualità, come previsto dagli artt. 6 e 9. In questo senso, mentre l’art. 6 disciplina l’autoregolamentazione volontaria e la qualificazione dell’attività dei soggetti che esercitano le professioni non regolamentate, l’art. 9 disciplina la certificazione di conformità a norme tecniche UNI.

L'UNI (ente italiano di normazione) è l'organismo che predispone i manuali delle norme tecniche per l'attestazione e la certificazione di qualità. Secondo quanto previsto dall'attuale normativa, l'ente certificatore, oltre a occuparsi delle procedure di verifica dei requisiti e dell'attestazione, entra nel merito della definizione di profili e standard per stabilire le procedure di certificazione delle competenze professionali. La normativa tecnica UNI, quindi, fornisce i principi e i criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato dell'attività professionale e ne assicurano la qualificazione, anche in vista del raggiungimento di obiettivi di miglioramento e mantenimento della competitività sul mercato, per istituire un rapporto contrattuale chiaro con i fornitori, i clienti e i consumatori, per consentire la riduzione dei costi e la garanzia della bontà del servizio. Per quanto riguarda le singole attività professionali la normativa tecnica UNI è redatta con la collaborazione delle associazioni professionali e delle loro forme aggregative che partecipano ai lavori degli organi tecnici o inviano all'Ente di normazione i propri contributi nella fase della consultazione pubblica.

Uno degli aspetti che va certamente monitorato è il processo di certificazione di conformità promosso in proprio dalle associazioni. Infatti, la Legge consente la costituzione di organismi di certificazione interni alle associazioni che possono rilasciare, su richiesta del singolo professionista (anche non aderente all'associazione), il certificato di conformità alla norma tecnica UNI definita per la singola professione. Questi organismi devono essere accreditati da un ente nazionale: ACCREDIA. Come per gli altri paesi europei, anche in Italia esiste un ente di accreditamento degli organismi di certificazione e ispezione, dei laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e di quelli di taratura, verificando che essi abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli standard di riferimento. Come previsto dal Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 765 del 9 luglio 2008, che dal 1° gennaio 2010 è applicato per l'accREDITamento e la vigilanza del mercato in tutti i Paesi UE, ACCREDIA è responsabile per l'accREDITamento in conformità agli standard internazionali della serie ISO 17000 e alle guide e alla serie armonizzata delle norme europee EN 45000.

Come è evidente dalle considerazioni finora fatte, se la Legge n. 4/2013 ha avuto il merito di fornire un contributo legislativo al complesso problema della regolamentazione professionale degli

educatori e dei pedagogisti, molto c'è ancora da fare sul piano del rapporto fra università, associazioni e mondo del lavoro. Il dialogo costante fra questi tre poli risulta, infatti, determinante per la messa a sistema di procedure coerenti e virtuose, atte a garantire da un lato il diritto all'educazione, universalmente riconosciuto a tutti i cittadini, dall'altro il diritto ad un adeguato riconoscimento professionale in virtù di una verifica e di una certificazione degli standard di qualità. Questo doppio processo richiede, però, un costante e dialogico lavoro di collaborazione fra il contesto deputato a formare i professionisti (le università), il contesto deputato a supportarne lo sviluppo professionale in termini di riconoscimento (le associazioni professionali) e il contesto deputato a garantire la dignità dell'esercizio professionale (la rete pubblico-privata dei servizi educativi e formativi del paese). Prioritarie e necessarie, almeno in questa prima fase di 'rodaggio' del sistema, le azioni di monitoraggio tese alla definizione dei profili professionali in termini di competenze. Altrettanto necessaria è la definizione e la certificazione della prestazione del servizio professionale secondo standard internazionali che, come ricorda Calaprice (2015: 82), «hanno lo scopo di: a. delineare i principi base che prescrivono come deve essere svolta la prestazione professionale; b. fornire un quadro di riferimento per lo sviluppo e l'effettuazione di prestazioni professionali a valore aggiunto; c. definire i parametri per la valutazione delle prestazioni; d. promuovere il miglioramento dei processi organizzativi e operativi».

### 3. L'impegno delle Università e il ruolo della ricerca scientifica

Nello scenario ridisegnato dall'entrata in vigore della Legge n. 4/2013 anche il ruolo delle università diventa sempre più strategico.

Negli ultimi decenni l'Università si trova al centro di un processo di mutazione profonda, chiamata a trasformarsi radicalmente e strutturalmente. Si tratta di una condizione che è al centro di un ripensamento critico dell'Università cosiddetta 'tradizionale', intorno alla quale ruotano posizioni diverse che animano il dibattito pubblico italiano e internazionale. I movimenti di riforma degli ultimi decenni, che pure sembrano volersi accreditare su una operazione di ripensamento dell'intera storia dell'Università Occidentale, leg-

gendola come un processo unitario e continuo, hanno delle significative conseguenze politiche, anche sul piano dell'impatto della formazione universitaria sul mondo professionale.

Su questo punto Spurk (2013) ritiene che rappresentare l'Università 'tradizionale' come una torre d'avorio, come un mondo in sé concluso e autonomo, totalmente distaccato dalla realtà storica e sociale circostante, in opposizione alla costituzione originaria e primigenia della realtà universitaria quale *universitas* di cittadini (cfr. d'Alessandro, 2013), ha certamente introdotto nel mondo accademico nuovi elementi di dibattito, ma lo ha fatto adottando una falsa continuità storica e, quindi, una rappresentazione ideologica. Tuttavia, sovrapponendo il modello humboldtiano di Università (cfr. Humboldt, 1974) alla più generale identità dell'istituzione accademica, sostenendo che l'Università sia sempre stata una istituzione disancorata dalla vita quotidiana, i due grandi movimenti di riforma universitaria degli ultimi cinquant'anni hanno contribuito ad aprire il sistema accademico al ruolo attivo dei soggetti in formazione e alle istanze sociali provenienti dalle comunità di riferimento e dal mercato della produzione e del lavoro.

Per quanto riguarda il settore dell'educazione e della formazione, il lavoro che le università italiane sono ora chiamate a svolgere in funzione di una crescente e maggiore regolamentazione delle professioni educative e formative riguarda certamente la capacità di costruire percorsi formativi sempre più rispondenti ai reali bisogni educativi e formativi della società italiana, anche mediante il raccordo con le associazioni, ma inerisce in prima istanza la formazione di professionisti che siano capaci di "abitare la complessità" del lavoro educativo, se è vero che "educatori si diventa" (cfr. Xodo, 2005) attraverso un intenso lavoro di formazione continua che chiama in causa la cultura, la professionalità e la responsabilità di chi decide di dedicarsi a questa professione (cfr. Cambi, Catarsi, Colicchi, Frattini, Muzi, 2003; Santerini, 1998; Ulivieri, Cambi, Orefice, 2010).

I Dipartimenti e le Facoltà che ospitano i Corsi di Laurea e Laurea Magistrale per la formazione degli educatori e dei pedagogisti devono porre fra le principali priorità delle loro diverse 'missioni' (sul piano della ricerca, della didattica e della governance) quella di mantenere vivo il dibattito sul tema delle professioni educative e formative. La Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa-Napoli lo fa mediante le attività di ricerca, formazione e consulenza portate avanti dai suoi docenti

di pedagogia e didattica, dall'International Research Group *Educators training. Professional epistemologies and educational practices* – istituito presso il CARE (Centro di Ateneo per la Ricerca Educativa e per l'alta formazione degli insegnanti e degli educatori) – e mediante la costante partecipazione al network nazionale attivato dal Gruppo di Lavoro SIPed sulle professioni educative.

La formazione degli educatori e dei pedagogisti deve partire da una costante riflessione sui rapidi mutamenti dei contesti sociali e territoriali, sui relativi mutevoli bisogni educativi che determinano l'emergere di nuove domande educative e formative e sull'attuale scenario lavorativo nel settore dell'educazione e della formazione, sempre più caratterizzato dalla crisi economica e sociale, dallo smantellamento del welfare, dalla privatizzazione dei servizi, dalla contrazione della spesa pubblica e dalla diffusa precarietà del lavoro educativo che trova nel principio della "flessibilità" il suo principale vettore.

Oggi, il termine 'flessibilità' viene usato allo stesso modo per aggirare le connotazioni negative del concetto di capitalismo. Si sostiene quindi la tesi che, opponendosi alla rigidità della burocrazia e riservando maggior attenzione al rischio, la flessibilità consenta agli individui un maggior controllo sulla propria vita. Ma in effetti il nuovo regime sostituisce nuove forme di controllo alle vecchie, piuttosto che limitarsi ad abolire le regole del passato – e queste nuove forme di controllo sono spesso ancor più difficili da riconoscere (Sennett, 1999: 10).

Come sottolinea Sennett, il risvolto più significativo della flessibilità è che questo principio genera maggiore confusione nella misura in cui impatta sul carattere dei singoli individui, laddove per "carattere" egli intende «i tratti permanenti della nostra esperienza emotiva [che si esprimono] attraverso la fedeltà e l'impegno reciproco, o nel tentativo di raggiungere obiettivi a lungo termine, o nella pratica di ritardare la soddisfazione in vista di uno scopo futuro» (Ibidem). Agli educatori e ai pedagogisti viene chiesto di vivere il lavoro con "versatilità", viene chiesto di "essere pronti a cambiamenti con breve preavviso", viene chiesto di "correre qualche rischio", viene chiesto di "affidarsi meno ai regolamenti e alle procedure formali".

Il lavoro educativo è tra quelli che maggiormente fa i conti con la flessibilità e la precarietà le quali rappresentano senza dubbio due delle principali cifre costitutive della pratica professionale (essendo

l'oggetto di questa pratica l'educazione), ma questo tratto distintivo dell'agire educativo ha fatto per anni da sponda ad una progressiva precarizzazione lavorativa delle persone che di essa si occupano. La complessità del processo (che proprio per questo richiede rigore professionale) è stata tradotta come precarietà del lavoro, con il relativo tramonto del servizio garantito ai cittadini e con la sempre più ampia diffusione di forme contrattuali cosiddette flessibili. Tra gli educatori e i pedagogisti, quindi, la flessibilità lavorativa è una realtà consolidata che marca l'intero sistema educativo non formale, con la conseguenza di aver precarizzato i servizi e quindi le risposte alla domanda educativa e aver sempre più indebolito la figura professionale. Di fronte ad un welfare frammentato, a politiche sociali sulle quali si investe sempre meno, ad un sistema di finanziamento 'a scadenza' dei servizi viene meno il rispetto del principio di continuità, imprescindibile per la realizzazione dei processi educativi, con un notevole impatto negativo non solo sulle biografie dei professionisti ma soprattutto sull'utenza dei servizi educativi che possiamo definire 'a intermittenza'.

Se da un lato è vero che una certa declinazione della flessibilità va nella direzione di una valorizzazione dell'apertura delle possibilità lavorative per educatori e pedagogisti, dall'altro lato la tendenza ormai consolidata a non tutelare in maniera sistemica questi professionisti mediante un opportuno dispositivo di regolamentazione professionale ha finito per alimentare in negativo il vissuto della precarietà. Infatti, se è vero che il lavoro educativo si configura come universo pluriarticolato – aspetto che lo rende interessante e avvincente ma, al tempo stesso, complesso da gestire – la tendenza alla quale si faceva riferimento si traduce, nei fatti (e generando un paradosso), in un limitato accesso al lavoro. È questa, infatti, l'esperienza della flessibilità che vivono i nostri laureati e che spesso impedisce loro di disporsi agevolmente ad abitare la cifra positiva ed emancipativa insita nella strutturale incertezza (cfr. Tramma, 2008) del lavoro educativo: il problema è legato alla consapevolezza che in alcuni contesti regionali i servizi educativi non sono garantiti nella loro continuità temporale, con evidente danno sia sul piano delle possibilità occupazionali sia sul piano delle risposte alle domande educative e formative dell'utenza di tali servizi sia sul piano della relativa impossibilità di contribuire al necessario consolidamento di una cultura educativa nella nostra società che ancora restituisce un clima di scarsa attenzione e riconoscimento socio-culturale ai

professionisti dell'educazione e della formazione.

Quanto finora considerato trova riscontro anche in una certa lettura della formazione degli educatori e dei pedagogisti che, soprattutto rispetto alle politiche e ai modelli di formazione continua di questi professionisti, risente di visioni fortemente ipotecate da approcci prestazionistici e tecnici che non fanno altro che aumentare il rischio di frammentazione professionale.

Nel tentativo di rispondere alla nuova domanda di formazione e alle sfide che la realtà lavorativa pone all'Università rispetto alla configurazione dei profili degli educatori e dei pedagogisti, chi è istituzionalmente deputato a pensare i *curricula* deve farlo nell'ottica di una visione globale, critica e responsabile delle missioni che l'università deve oggi perseguire. Contribuire, secondo l'ottica dell'"università come quarta dimensione" (cfr. d'Alessandro, 2013), alla formazione di un professionista dell'educazione in grado di progettare e gestire i processi di cambiamento educativo, grazie ad una competenza (meta) che si alimenta di una conoscenza diretta e reale delle diverse organizzazioni nelle quali viene esercitata la pratica educativa professionale, potrebbe essere una delle strade che le università italiane potrebbero imboccare per mantenere fede al proprio mandato nei confronti degli studenti e della società civile.

L'offerta di percorsi formativi fortemente centrati sull'esperienza e sul confronto con il mondo della professione risponde all'adozione di una impostazione pedagogica tesa a valorizzare il dialogo tra i saperi accademici e i saperi espressi dal mondo della pratica e si concretizza nella proposta di un variegato panorama di esperienze organizzate in collaborazione con le professionalità distribuite in diversi contesti educativi. Per perseguire tale obiettivo è necessario formare gli educatori all'adozione di uno sguardo sistemico che consenta loro di approcciare la realtà nella quale esercitano la professione, pensandola come rete di eventi e fenomeni tra loro costantemente (e transattivamente) interconnessi, da comprendere proprio nelle loro interconnessioni. Imparando, dunque, a "pensarsi educatori" (Perillo, 2012), ad assumere ogni descrizione e interpretazione del reale come parziale e mai definitiva, ma non per questo priva di significato, evitando che i processi di elaborazione dell'esperienza si cristallizzino entro unità di conoscenze rigide, perché la complessità del campo di azione cui si riferisce l'agire educativo necessita di un sapere dell'esperienza e della contingenza.

Dall'analisi dei percorsi formativi proposti dagli Atenei italiani

per la formazione di educatori e pedagogisti emergono numerose criticità (come rilevato nei diversi contributi che compongono questo volume) ma certamente non si può negare il fatto che tutti tengano conto della necessità di garantire il giusto equilibrio tra i saperi generali, i saperi pratici e il piano dei laboratori e dei tirocini. Si tratta di un impianto che, seppur criticato da visioni miopi che ne denunciano la eccessiva genericità (e che sicuramente ignorano la natura epistemologico-professionale dell'educazione e della formazione, ancora troppo "formattate" da astoriche forme di razionalità tecnica), tende a garantire il possesso di competenze euristiche grazie alle quali coltivare il sapere teoretico attraverso una costante retroazione critica sui saperi pratici e sui contesti di riferimento dell'agire degli educatori e dei pedagogisti. Sul piano dell'organizzazione dei saperi pratici va certamente rinforzato e messo a sistema il dialogo e la collaborazione con le associazioni professionali, soprattutto per la costruzione di percorsi laboratoriali e di tirocinio che possano rappresentare reali occasioni di apprendistato e *placement*.

Chi assume su di sé la responsabilità di formare gli educatori e i pedagogisti non può, dunque, indugiare in disquisizioni astoriche e sganciate da una realtà che, proprio perché resiste al cambiamento, ci consente di pensarlo e realizzarlo. È per questa ragione che, all'indomani dell'entrata in vigore della Legge n. 4/2013 e della formulazione della Proposta di Legge n. 2656/2014, possiamo riconoscere che il lungo processo di ricerca e di azione politica che accompagna il difficile percorso di regolamentazione delle professioni educative, confrontandosi con una reale situazione problematica che contribuisce a rendere ancor più "paludosa" e incerta la pratica educativa professionale, continua e deve continuare a supportare da un lato il processo di ridefinizione della filiera formativa degli educatori e dei pedagogisti e dall'altro lato la messa a sistema di una politica di riconoscimento professionale atta a regolare e garantire le prospettive lavorative dei professionisti dell'educazione e della formazione.

### Riferimenti bibliografici

- ASCENZI A.-CORSI M. (a cura di), *Professione educatori/formatori. Nuovi bisogni educativi e nuove professionalità pedagogiche*, Vita e Pensiero, Milano 2005.
- BLEZZA F., *La professione di pedagogista*, in C. LA NEVE-C. GEMMA (a cu-

ra di), *L'identità della pedagogia oggi. Atti del XX Convegno Nazionale SIPED*, Pensa MultiMedia, Lecce 2004.

BLEZZA F., *La pedagogia professionale*, ScriptaWeb, Napoli 2011.

BLEZZA F., *Un futuro di professione certificata. Innovazioni normative e responsabilità associative*, in «LLL. Focus on Lifelong Lifewide Learning», 22, 2013, <[http://rivista.edaforum.it/numero22/monografico\\_Blezza.html](http://rivista.edaforum.it/numero22/monografico_Blezza.html)>.

CALAPRICE S., *Formazione educante tra lavoro e età adulta. La formazione dei formatori oltre le competenze*, Laterza, Roma-Bari 2007.

CALAPRICE S., *Sviluppo della professionalità educative e pedagogica, tra ricerca di identità, formazione e lavoro. Il ruolo delle associazioni professionali*, in «Civitas educationis. Education, Politics and Culture», 1, 2015, pp. 67-84.

CAMBI F.-CATARSI E.-COLICCHI E.-FRATINI C.-MUZI M., *Le professionalità educative. Tipologia, interpretazione e modello*, Carocci, Roma 2003.

CANEVARO A. (a cura di), *La formazione dell'educatore professionale*, Carocci, Roma 1991.

CORBI E.-PERILLO P., *Educators Training. A challenge for the development of the Civitas Educationis*, in «Civitas educationis. Education, politics and culture», IV, n. 1, 2015, pp. 15-156.

D'ALESSANDRO L., *Università Quarta Dimensione. Una Civitas educationis tra passato e futuro*, in «Civitas educationis. Education, politics and culture», 2, 2013, pp. 15-33.

HUMBOLDT W. VON, *Università e umanità*, Guida, Napoli 1974 (1795-1810).

IORI V., *Identità professionale dell'educatore e del pedagogista: riferimenti normativi*, in «Civitas educationis. Education, politics and culture», 1, 2015, pp. 51-65.

Legge 14 gennaio 2013, n. 4, Disposizioni in materia di professioni non organizzate (13G00021) (GU n.22 del 26-1-2013), <[http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie\\_generale/originario](http://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario)>.

OREFICE P., *Pedagogia. Introduzione a una scienza del processo formativo*, Editori Riuniti, Roma 2006.

OREFICE P., *Pedagogia scientifica. Un approccio complesso al cambiamento formativo*, Editori Riuniti University press/GEI Gruppo Editoriale Italiano, Roma 2009.

OREFICE P., *Cittadini, saperi e professionisti della Civitas educationis terrestre. Scenario della formazione e della professionalità degli educatori e dei pedagogisti*, in «Civitas educationis. Education, politics and culture», IV, n. 1, 2015, pp. 29-50.

OREFICE P.-CARULLO A.-CALAPRICE S. (a cura di), *Le professioni educati-*

*ve e formative: dalla domanda sociale alla risposta legislativa*, CEDAM, Padova 2011.

PERILLO P., *La trabeazione formativa. Riflessioni sulla formazione per una formazione alla riflessività*, Liguori, Napoli 2010.

PERILLO P., *Pensarsi educatori*, Liguori, Napoli 2012.

SANTERINI M., *L'educatore tra professionalità pedagogica e responsabilità sociale*, La Scuola, Brescia 1998.

SENNETT R., *L'uomo flessibile. Le conseguenze del nuovo capitalismo sulla vita personale*, Feltrinelli, Milano 1999.

SPURK J., *Bildung ou benchmarking. Dynamiques des universités en Europe*, in «Civitas educationis. Education, politics and culture», 2, 2013, pp. 35-56.

TRAMMA S., *L'educatore imperfetto. Senso e complessità del lavoro educativo*, Carocci, Roma 2008.

ULIVIERI S.-CAMBI F.-OREFICE P. (a cura di), *Cultura e professionalità educative nella società complessa*, Firenze University Press, Firenze 2010.

XODO C. (a cura di), *Educatori si diventa. Origini, identità e prospettive di una professione*, Pensa MultiMedia, Lecce 2005.

## Appendice al Capitolo 10

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 4

Disposizioni in materia di professioni non organizzate.

(13G00021)

(GU n.22 del 26-1-2013)

Vigente al: 10-2-2013

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

promulga

la seguente legge:

### Art. 1 - Oggetto e definizioni

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi.

2. Ai fini della presente legge, per «professione non organizzata in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

3. Chiunque svolga una delle professioni di cui al comma 2 contraddistingue la propria attività, in ogni documento e rapporto scritto con il cliente, con l'espresso riferimento, quanto alla disciplina applicabile, agli estremi della presente legge. L'inadempimento rientra tra le pratiche commerciali scorrette tra professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, ed è sanzionato ai sensi del medesimo codice.

4. L'esercizio della professione è libero e fondato sull'autonomia, sulle competenze e sull'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica, nel rispetto dei principi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, della responsabilità del professionista.

5. La professione è esercitata in forma individuale, in forma associata, societaria, cooperativa o nella forma del lavoro dipendente.